

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 541<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,

indi del Vice Presidente CESCHI

#### INDICE

<b>CONGEDI</b> . . . . .	Pag. 25167	TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i> Pag. 25170, 25177
<b>DISEGNI DI LEGGE:</b>		ZAMPIERI, <i>relatore</i> . . . . . 25167, 25176
Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . .	25218	« Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta » (1484), d'iniziativa del deputato Caveri ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) (Discussione e approvazione):
Presentazione di relazioni . . . . .	25167	CHABOD . . . . . 25194
Trasmissione . . . . .	25167	PAGNI, <i>relatore</i> . . . . . 25183
« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della "mafia" » (280), d'iniziativa dei senatori Parri ed altri (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):		TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . . 25184
BATTAGLIA . . . . .	25177	« Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (1775) ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) (Discussione e approvazione):
BERTI . . . . .	25178	BATTAGLIA . . . . . 25202, 25215
GATTO . . . . .	25180	BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . . 25210, 25213, 25215
MONNI . . . . .	25181	
NENCIONI . . . . .	25179	

541ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

11 APRILE 1962

JANNUZZI . . . . .	Pag. 25201
MILITERNI, <i>relatore</i> . . . . .	25208, 25213, 25215
NENCIONI . . . . .	25205, 25213, 25217
PALUMBO Giuseppina . . . . .	25197
ROMANO Antonio . . . . .	25199
SIMONUCCI . . . . .	25194

**INTERPELLANZE:**

Annunzio . . . . .	25218
--------------------	-------

**INTERROGAZIONI:**

Annunzio . . . . .	Pag. 25218
--------------------	------------

**INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO:**

PRESIDENTE . . . . .	25183
----------------------	-------

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

**B U S O N I ,** *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Hanno chiesto congedo i senatori: Granzotto Basso per giorni 8 e Latini per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 » (1984);

« Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico » (1985);

« Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1958, n. 240, sul Magistrato per il Po » (1986).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

### Annunzio di presentazione di relazioni

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), dal senatore Corbellini sul disegno di legge: « Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle Ferrovie dello Stato » (1970);

a nome della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), dal senatore Guidoni sul disegno di legge: « Classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1831), di iniziativa del deputato Rubinacci.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Parri ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della " mafia " » (280)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Parri ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della " mafia " ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Z A M P I E R I ,** *relatore.* Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, sarò conciso nella mia esposizione e non vi intratterò a lungo anche perchè mi sembra che, in linea di massima, siamo tutti assenzienti per dare l'avvio all'inchiesta di cui si tratta.

Nella seduta del 5 luglio 1960, replicando in qualità di relatore sul bilancio dell'interno, dopo aver affermato tra l'altro che « dobbiamo essere sereni ed obiettivi nell'esposizione dei fatti », che « non dobbiamo nè minimizzarli nè esagerarli, ma dire le cose come sono », soggiunsi: « Non lasciamoci sopraffare dalla passione di parte; teniamo invece presente quello che è il bene dello Stato, bene dello Stato che è il bene del popolo ». E successivamente affermai: « Non dimentichiamo che la libertà forma binomio con la democrazia, che la libertà esiste in quanto esiste la democrazia e che la democrazia esiste in quanto esiste la libertà. Non ci può essere democrazia senza libertà come non può aversi libertà senza democrazia. Nè dimentichiamo che tutti i cittadini sono uguali e che insieme formano il popolo, e che perciò ogni azione deve essere diretta alla salvaguardia della democrazia e insieme al bene del popolo; non dimentichiamo ancora che la libertà non va confusa con la licenza o possibilità di compiere il male.. non dimentichiamo che la democrazia ripudia la violenza ed esige invece la difesa dell'ordine costituzionale imponendo il rispetto reciproco e il solidarismo delle varie classi ».

E, continuando, soggiunsi: « Libertà e democrazia condannano mafia e prevaricazioni e nepotismo e delitti e sopraffazioni e corruzioni; libertà e democrazia condannano la stessa omertà. Ove questi mali purtroppo esistano... essi costituiscono un disdoro per la nostra Italia ed è necessario ricorrere a tutti gli accorgimenti per ridurli prima ed eliminarli poi. Si è invocata una inchiesta parlamentare; venga anche l'inchiesta, che, se non potrà eliminare le cause dei mali, pure potrà contribuire alla riparazione dell'edificio ».

Ora confermo queste affermazioni da me fatte in quest'Aula il 5 luglio 1960 e le integro con quanto verrò esponendo.

Allora, sempre come relatore, accettai l'ordine del giorno proposto dal settore della sinistra inteso a sollecitare l'inchiesta parlamentare sulla mafia; lo accettai, ma con correzioni alle quali i proponenti aderirono. Le correzioni furono dirette ad eliminare ogni accusa di carenza dei poteri dello Stato ver-

so le manifestazioni mafiose, qualsiasi tentativo espresso o velato di speculazione politica, a rigettare le allusioni (mi perdoni il senatore Parri, tanto più che ritengo ciò non essere stato nella sua intenzione) contenute nel numero 2 del secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 280 là dove si voleva l'accertamento delle « interferenze » asserite « esistenti tra forze extra legali e organi del potere pubblico ». Oggi, dopo la mozione approvata all'unanimità il 30 marzo decorso dall'Assemblea regionale siciliana, cade in ognuno qualsiasi perplessità sull'utilità dell'inchiesta, da effettuarsi però nell'unico intento di pervenire all'eliminazione delle cause del fenomeno della mafia.

Ecco perchè, anche a nome della prima Commissione permanente, dichiaro di accettare l'emendamento, sostitutivo dell'intero disegno di legge, presentato dal senatore Cornaggia Medici e da altri. Io stesso avrei proposto analogo emendamento se fosse mancato quello Cornaggia Medici, in ciò coerente con l'atteggiamento assunto il 5 luglio 1960 e con il voto espresso allora dall'Assemblea del Senato.

Accetto anche, concorde con la mia Commissione, l'emendamento proposto dal senatore Sansone per la soppressione del capoverso del nuovo testo dell'articolo 2, nell'intesa che la Commissione d'inchiesta non dovrà sostituirsi al Potere giudiziario, (il che non può fare) nè dovrà indagare sul comportamento dello stesso non suscettibile di sospetti.

Sono altamente importanti le finalità che con l'inchiesta il Parlamento si propone di raggiungere. Si tratta di pervenire all'eliminazione di un male che affligge una porzione sia pure ristretta del bel suolo italico: la Sicilia è parte della Repubblica italiana. Ed è difficile raggiungere in breve tempo tali finalità per la complessità del fenomeno della mafia. Cito anch'io la definizione datane dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo dottor Mercadante: « La mafia non è un'associazione, ma un costume, un modo di vivere che va bene per coloro che ne sanno trarre profitto consumando prepotenze e sopraffazioni o arricchendosi

per vie disoneste e non legali, e impunemente col mezzo di quella tremenda paura e suggestione che opera profondamente con la garanzia della legge del silenzio e della omertà». Il senatore Di Rocco ieri ce ne ha date delucidazioni e i senatori Caruso e Parri hanno insistito sulla gravità del fenomeno.

La mafia, onorevoli senatori, è criminalità, che va eliminata rimuovendone le cause e perseguita con le dovute sanzioni per la difesa della Repubblica e per il trionfo della giustizia. È manifestazione di un costume dalle origini antiche (non recente ha detto ieri il senatore Parri), che si ricollega all'arbitrio del signorotto feudale, seguito di quel costume che ammetteva lo *jus primae noctis* e che, non potendo oggi affermarsi nella prepotenza del comando dittatoriale, si serve di altro genere di terrore per l'arricchimento di pochi sfruttatori dell'ignoranza e della pavidità e del terrore altrui, col ricorso a qualsiasi mezzo (rapine, spargimento di sangue, intimidazioni, ricatti, sopraffazioni) non soltanto illegale, ma contrastante soprattutto con ogni legge morale o anche soltanto naturale. Il precetto divino, scolpito nell'animo di ogni uomo prima che su tavole di pietra, del non ammazzare, del non rubare, del non desiderare le cose e la donna degli altri, è calpestato, infranto, sputacchiato, deriso, sopraffatto dalla parte più bieca del cuore dell'uomo tuffato nel vizio carnale, nella superbia, nell'egoismo, non voluto rinascere in Cristo con l'adesione ai precetti che reclamano la carità, la quale, unita alla fede ed alla speranza, sola e prima di tutto costituisce l'arma di difesa per non compiere il male.

Ecco perchè è cosa ardua sopprimere d'un subito il fenomeno, che trova sue radici in un perverso costume plurisecolare, a rimuovere il quale è mancata forse quella rivoluzione che nelle altre parti d'Italia ha eliminato il potere del feudo mediante l'instaurazione del lavoro, onorato, santo e produttivo, secondo il progresso della civiltà; ecco perchè, più che ad accertamento di fatti ben noti, occorre rimuovere le cause dei fatti; ecco perchè va accettato l'emendamento Cornaggia Medici ed altri, che vuole non la constatazione del fenomeno, ma la ricerca della

genesi e delle caratteristiche del fenomeno per trarne quelle conclusioni che debbono portare all'adozione delle misure necessarie per sopprimerne le manifestazioni e per eliminarne le cause.

Sarebbe quasi inutile, o perlomeno superfluo, l'operato della Commissione d'inchiesta se la Commissione non suggerisse i mezzi più convenienti per distruggere le cause del fenomeno. Spetta al Parlamento indicare questi mezzi ed adottare i provvedimenti di sua competenza, e la sua Commissione d'inchiesta — per facilitarne l'adozione — deve suggerirli. Solo così potrà raggiungersi una reale utilità. Sarebbe improduttivo il solo rilievo delle cause del fenomeno, che — almeno in parte — sono conosciute, ed ogni recriminazione sull'operato dei passati Governi d'Italia a nulla servirebbe per eliminare il fenomeno, anzi forse contribuirebbe a rafforzarlo mentre noi vogliamo ucciderlo.

L'inchiesta deve essere accurata, coscienziosa, obiettiva, completa e deve concludere con l'indicazione dei mezzi ritenuti i più idonei a stroncare il *virus* e a guarire l'ammalato. Perciò non conviene stabilire un limite di tempo entro il quale la Commissione debba presentare le sue conclusioni. Anche se non potesse concludere nella corrente legislatura, la legge (le leggi restano fino alla abrogazione) rimane e i Presidenti delle nuove Camere provvederanno alla rinnovazione dei membri della Commissione, la quale così continuerà nelle sue funzioni e concluderà.

Come concluderà? Non siamo profeti nè vogliamo dare suggerimenti. Proporrà l'apertura in località adatte di stabilimenti industriali che possano dar lavoro a numerose maestranze anche per promuoverne l'indipendenza economica? Chi ne ha i poteri dovrà adoperarsi al riguardo. Proporrà la soppressione del feudo mediante l'espropriazione di terre e la redistribuzione tra autentici lavoratori della terra? Il Parlamento studierà e vorrà adottare i provvedimenti legislativi occorrenti. Suggestirà l'istituzione di particolari conforti d'ordine tecnico, d'ordine morale e d'ordine assistenziale? Dovrà essere realizzato il suggerimento. Proporrà che si debbano requisire le armi di qualsiasi spe-

cie; che si faccia una legge penale speciale per i detentori di armi; che si faccia altresì altra legge speciale diretta ad inasprire le pene quando il reato trova il suo movente nella mafia? Il Parlamento farà le leggi. Avanzerà la proposta di una legge eccezionale, occorrendo costituzionale, che acconsenta di perseguire i seguaci della mafia, e per primi i capi, allo scopo di impedir loro di compiere il male? Il Parlamento dovrà fare la legge, quella legge che esigono la difesa e l'ordine della società. Soltanto così, a mio vedere, si arriverà al risollevarmento dell'autorità dei poteri della Repubblica e all'inesorabile applicazione delle leggi nei confronti di chiunque.

E così, l'inchiesta parlamentare che ci accingiamo a sancire sarà non soltanto giustificata, ma produrrà i suoi frutti; quei frutti che costituiranno un farmaco benefico e un sostanzioso alimento per il buon popolo siciliano, reso succube da una casta locale dominante, anelante a conquistare il riscatto dall'oppressione di una minoranza delittuosa e facinorosa, desideroso di marciare sulla via del progresso a fianco degli altri italiani per il trionfo della bontà e del lavoro.

Ho finito e vi ringrazio, onorevoli senatori, per avermi tanto benevolmente ascoltato. (*Applausi dal centro. Congratulazioni.*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

**TAVIANI, Ministro dell'interno.** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non vorrei che qualcuno si spaventasse per i grossi tomi che ho dinanzi a me e che sono andato a togliere dall'archivio del mio Ministero: riguardano le vecchie inchieste sulla mafia; li ho qui soltanto per alcune brevissime citazioni.

Una relazione mi ha impressionato, del Prefetto di Girgenti, ora Agrigento, Luigi Berti che evidentemente (*rivolto a sinistra*) non è il primo con questo nome che si occupa della mafia. Il Berti, subito dopo essere stato prefetto di Girgenti, è diventato Capo della polizia e Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, il che dimostra che allora non si considerava la provincia di Girgenti

come una provincia riservata, diciamo così, ai giovani prefetti. Prendo di qui lo spunto per dire che dovrebbero essere considerate, e così è e sarà, almeno per quanto riguarda il Dicastero di mia competenza, queste provincie lontane della Sicilia meridionale, come pure quelle della Sardegna, non come località in cui si mandano anziani funzionari non promossi o giovani inesperti, bensì provincie che hanno, talvolta, dal punto di vista del nostro Dicastero, assai maggiore importanza che non altre.

Dunque, questo Luigi Berti che ho sopra ricordato, inviava alcuni anni fa al Ministro dell'interno una relazione sulla mafia.

« Ho chiesto tante volte — egli scriveva — a tante persone, che pur di mafia dovrebbero intendersi, questo chiarimento; tutti fanno esposizioni più o meno esatte, più o meno comprensibili sulla costituzione, sugli intendimenti della mafia, ma nessuno sa propriamente definirla. La mafia non è già una associazione siciliana cui gli affiliati siculi diano i loro nomi e della quale si conoscano con precisione le norme, sotto forma di statuti, regole e intendimenti; la mafia è uno dei fenomeni patologici della società in Sicilia; è una prepotente esplicazione del diritto del più forte; è una incessante soverchieria che, contro le leggi del giusto e dell'onesto, la parte più energicamente perversa della società esplica nei confronti della più debole e dabbene.

Parlavo, un giorno, di mafia con un siciliano molto scaltro e intelligente e, forse, anche molto addentro negli affari della mafia. Cosa è la mafia?, gli domandai. Ed egli mi rispose con le solite perifrasi e circonlocuzioni.

Vi prego, gli dissi, di farmi un'esposizione scritta di questi vostri concetti, chiara ed esatta ».

E il giorno dopo ricevette l'esposizione scritta che risparmiò al Senato. È una lunga esposizione, interessante, dell'aspetto formale, della forma delle leggi o delle cosiddette leggi della mafia; manca peraltro la sostanza. Un anno più tardi, si ebbe la grande inchiesta, che è stata citata anche qui al Senato sia nella precedente discussione, sia nella discussione di ieri; ne fu rela-

tore l'onorevole Bonfadini, di cui sono andato a cercare il testo autografo. In essa è detto, a pagina 233: « È più facile quasi dire ciò che essa non è anzichè determinare logicamente che cosa essa sia ». Scrive quello che non è e poi aggiunge: « È la solidarietà istintiva, brutale, interessata che unisce, a danno dello Stato, delle leggi e degli organismi regolari tutti quegli individui e quegli strati sociali che preferiscono trarre l'esistenza e gli agi, anzichè dal lavoro, dalla violenza, dall'inganno e dall'intimidazione ». Poi aggiunge alcune considerazioni che dovrebbero essere viste con ottimismo da noi, perchè vi si fa il parallelo con situazioni di altre città, che oggi non soltanto constatiamo non più esistere, ma addirittura ignoriamo, per lo meno in gran parte io ignoravo che fossero neppure esistite cento anni orsono. Fa il parallelo con le squadracce di Ravenna e di Bologna, con i pugnalatori di Parma, con la locca di Torino, con i sicari di Roma (anzi prima aveva scritto « assassini », poi ha corretto « sicari »). Auguriamoci che, come tutto questo è sparito, possa, dopo la prossima inchiesta, sparire anche quest'altro obbrobrio per il nostro Paese. E dice, facendo l'accento alle citate situazioni di altri centri: « Il minore spirito di resistenza che vi oppongono le solidarietà civili rende l'azione di questo fenomeno in Sicilia assai più grave, assai più frequente, assai più fecondo di sanguinosi episodi ».

Onorevoli senatori, ho voluto darvi alcune rapide citazioni dopo una lunga lettura di queste antiche carte ingiallite, perchè queste sono ancora attuali, sono ancora vive purtroppo, pur se la mafia si sta trasformando da esclusivamente agricola anche in cittadina, penetrando o cercando di penetrare nei gangli della vita economica in via di trasformazione: e alla vita economica, al rinnovamento di essa, la mafia porta nocumento incalcolabile, soffocandone o paralizzandone l'evoluzione e il progresso.

Si era per un certo tempo ritenuto che la mafia fosse indissolubilmente legata al feudo e col feudo perciò destinata a scomparire.

Il fatto che nelle campagne si verificassero gli episodi più clamorosi aveva suscita-

to una certa fiducia che l'abolizione del feudo avrebbe costituito il presupposto per la scomparsa del fenomeno. Tale convinzione si dimostra oggi superficiale, limitandosi a valutare gli aspetti esteriori ed economici senza approfondire la questione di fondo.

Ho voluto, come dicevo, riprendere queste vecchie carte, pur vive ancora, per non addentrarmi, onorevoli senatori, nella difficile e forse impossibile impresa di definire con precisione la mafia. Resta, comunque, ben chiaro il fatto indiscutibile che, come giustamente ha detto il Presidente della Regione siciliana D'Angelo e come ho sentito ripetere poc'anzi dal relatore di maggioranza Zampieri, che ringrazio, la mafia era ed è fenomeno di criminalità, di gravissima criminalità. I delitti della mafia non sono soltanto quelli che si leggono sui giornali e che si conoscono. Sono più numerosi quelli di cui non si ha e non si riesce ad avere notizia, quelli che sono perpetrati silenziosamente contro la libertà dei cittadini, contro la personalità umana: le taglie riscosse, i ricatti riusciti, le imposizioni subite.

La mafia tende irresistibilmente, direi quasi naturalmente, ad usurpare le funzioni dello Stato, cioè a sostituirsi allo Stato. Pretende distinguersi dalla delinquenza comune per una sua vantata capacità di amministrare la giustizia — questa feroce giustizia della mafia — di proteggere, a suo modo, chi chiede protezione e può pagarsela, cioè non i deboli, ma i forti, non i poveri, ma i ricchi, e di intervenire come suprema indiscussa regolatrice dei rapporti sociali ed anche privati.

Nata e sviluppatasi dove l'autorità dello Stato era per tradizione millenaria debole ed insufficiente a garantire civili condizioni di vita ai cittadini, la mafia inizialmente ha occupato un vuoto di potere. Consolidatasi, la mafia lotta da sempre per costringere lo Stato a venire a patti con essa, a fare i conti con essa. E siccome questi conti lo Stato li fa in senso opposto, come è suo diritto e dovere, cioè per restaurare il suo prestigio e l'autorità della legge, la mafia non si perita allora di erigersi a nemica dello Stato, capace di resistergli grazie alle complicità

piccole e grandi, all'omertà, al terrore della popolazione. Non è che la mafia cerchi volutamente di competere con lo Stato, anzi non chiederebbe di meglio che convivere con esso, ciascuno quasi in una sua sfera di competenza. Allo Stato la mafia chiederebbe solo di chiudere un occhio, un occhio solo; da parte sua sarebbe pronta, in regime di reciproca tolleranza, a dargli una mano affinché l'ordine — un ordine, diciamo così, mafioso — non fosse turbato; pronta a garantire la rapida e, naturalmente, privata, punizione di quelli che « sgarrano », cioè che esagerano o vengono meno alle regole del gioco.

Si tratterebbe dunque, in termini chiari, della rinuncia da parte dello Stato alle sue prerogative, alla sua dignità, alla sua stessa ragione d'essere. Perciò la « mafia » è una cancrena nel corpo vivo dello Stato; è contro lo Stato, violentemente, direi anche, se non temessi di esagerare, ferocemente contro lo Stato.

Drammatica testimonianza di quanto fin qui è stato detto, e cioè che la mafia si pone come Stato nello Stato, e quindi violentemente contro lo Stato, è l'albo dei caduti e dei feriti delle forze di polizia. Dal 1945 ad oggi le forze di polizia e dei carabinieri nella lotta alla criminalità nelle quattro citate provincie siciliane hanno segnato la via del dovere con una lunga serie di sacrifici, piccoli e grandi, talvolta spinti fino all'olocausto della vita: 91 caduti e 330 feriti. E sia chiaro che queste cifre non riguardano le perdite subite in eventuali conflitti di ordine pubblico o altro, ma riguardano esclusivamente la lotta contro la vera e propria criminalità, e riguardano esclusivamente le quattro provincie citate; nelle altre le perdite sono nettamente minori. Mi sembra che in tutta la Sicilia si superi di poco il centinaio di caduti, mentre abbiamo 91 caduti soltanto nelle quattro provincie.

Certamente, gli anni del più immediato dopoguerra sono stati i più gravi e difficili; tuttavia, la lotta contro la delinquenza e la criminalità è stata contrassegnata da gravi sacrifici anche negli anni successivi, e si hanno così per il 1955: 2 caduti e 19 feriti; 1956: 1 caduto e 18 feriti; 1957: 24 feriti; 1958: 1 morto e 24 feriti; 1959: 1 morto e

21 feriti; 1960: 27 feriti; 1961: 2 caduti e 18 feriti.

Anche in questi primi mesi dell'anno in corso si sono avuti 1 morto e 3 feriti tra i soli funzionari di Pubblica sicurezza.

G I A N Q U I N T O . E i sindacalisti uccisi?

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Non solo i sindacalisti: tutti i cittadini, perchè tutti i cittadini sono colpiti.

Ove si considerino le situazioni territoriali, si sono avuti, dal 1945 ad oggi, per la provincia di Palermo 61 militari caduti e 32 feriti (P.S. e C.C.); per la provincia di Trapani, 6 morti e 7 feriti; per quella di Caltanissetta, 13 morti e 1 ferito; 6 morti in quella di Agrigento.

Per quanto riguarda i funzionari civili di Pubblica sicurezza, nella sola provincia di Palermo si sono avuti 5 morti e 14 feriti.

Tali cifre, onorevoli senatori, sono, in termini di percentuale, senza dubbio le più elevate, largamente distaccate, rispetto a quelle di tutte le altre provincie italiane, anche rispetto a quelle delle zone di alcune altre regioni infestate dal banditismo. Queste cifre testimoniano l'impegno delle forze di polizia nella lotta contro la delinquenza nelle zone tipiche della mafia, impegno che merita il più ampio riconoscimento e la riconoscenza del Parlamento e di tutto il popolo italiano. (*Applausi dal centro*).

Onorevoli senatori, l'Assemblea siciliana si è trovata unanime nel chiedere al Governo nazionale un'inchiesta parlamentare sulla mafia. È un atto di responsabilità apprezzabile e coraggioso, è un atto di responsabilità e di coraggio che le democrazie, e soltanto le democrazie, sanno compiere. Soltanto le democrazie sanno proporsi e fare, quando sia necessario, dei salutari bagni di sincerità.

Il Governo esprime la fiduciosa speranza che la Commissione parlamentare, accertando le cause del fenomeno criminoso, additi i rimedi atti a dare finalmente serenità a quelle laboriose popolazioni.

È ovvio che, in questo momento, io debba astenermi dal formulare concrete proposte,



onde lasciarne appunto il compito alla Commissione di inchiesta. Non posso peraltro esimermi dall'osservare che, fin dalle inchieste Sonnino e Franchetti e dalle ulteriori indagini che studiosi e magistrati insigni ebbero a svolgere su questi fenomeni criminosi, le cause sono state sintetizzate soprattutto in ordine a due fattori: 1) la concezione, largamente diffusa in tutti gli strati della popolazione, in quelle zone, fin da tempi assai remoti, che ritiene sia cosa onorevole fare giustizia da sè, e di qui l'omertà e la vendetta; 2) le condizioni ambientali, economiche e sociali.

Di fronte a tale stato di fatto non sono ovviamente sufficienti i mezzi di tutela dell'ordine pubblico. Non si tratta soltanto di un problema di « polizia »; l'azione da svolgersi in questo settore è indiscutibilmente fondamentale, è necessaria e, nei limiti consentiti dalle leggi, è oggi condotta con fermezza e continuità. È necessaria, ma non sufficiente. Tutti ricordiamo i postulati di matematica appresi sui banchi di scuola sulle condizioni necessarie e non sufficienti; noi ci troviamo veramente di fronte a due ordini di condizioni, ognuna delle quali è necessaria ma ognuna delle quali da sola non è sufficiente.

Occorre altresì, nelle linee e negli indirizzi già costantemente perseguiti e ogni giorno più sviluppati, promuovere, in stretta intesa con gli organi regionali, ogni adeguata misura e iniziativa diretta a migliorare sia l'economia generale dell'Isola, sia le condizioni sociali delle popolazioni.

I vasti programmi svolti, iniziati o in corso, per la creazione di nuove fonti e possibilità di lavoro, l'industrializzazione, il miglioramento dell'agricoltura, la definitiva eliminazione del feudo, l'intensificazione, anch'essa in atto, dei lavori pubblici, debbono essere sempre più in stretto rapporto con lo sviluppo dell'istruzione, specie di quella professionale: così potrà aversi quella trasformazione ambientale che, operando sul costume, contribuirà a sradicare un fenomeno tanto grave e triste.

In tale quadro di iniziative, l'azione dei poteri pubblici, in ogni settore operanti, dovrà sempre più, anche sotto l'aspetto del-

l'opportuno decentramento amministrativo, determinare una sentita, fiduciosa e concreta collaborazione fra tali poteri e i cittadini, collaborazione che è indispensabile per il perseguimento delle esatte finalità del pubblico interesse.

Il problema che si pone, però, è anche il seguente: si può attendere, per un periodo necessariamente lungo, a ridare piena tranquillità e serenità alle popolazioni siciliane? Se non si può attendere, nel frattempo, che cosa si può fare? Ciò è da considerare anche perchè episodi criminosi di questi ultimi tempi — ne sono stati ricordati anche qui — hanno dimostrato come il verificarsi di certa delinquenza mafiosa incida direttamente e tenda ad ostacolare appunto quella fervida opera di rinnovamento sociale e di sviluppo economico di cui sopra è stato fatto cenno, al fine di mantenere o monopoli o posizioni di predominio assolutamente inconcepibili in un moderno Stato di diritto.

Riassumendo, occorre, dunque, innanzi tutto, proseguire e intensificare le provvidenze a carattere economico, sociale e civico, capaci d'incidere sul costume, cioè di modificare la società; poichè il problema di quella società non è soltanto economico, bensì strutturale.

Ma il problema non è tutto qui; questo è un aspetto, ma c'è l'altro aspetto. Non si spiegherebbe, altrimenti, perchè mai la mafia, che è presente in provincia di Caltanissetta, scompare quasi completamente pochi chilometri più a oriente, nell'attigua provincia di Enna. Lo stesso dicasi per la provincia di Agrigento e per quella di Siracusa, nonchè per quelle di Palermo e di Messina.

Non basterà dunque modificare, migliorare l'economia nella Sicilia occidentale, per estirpare la mafia. Questa è una condizione necessaria, ma non sufficiente; perchè accanto alla vecchia mafia che prosperava sulla miseria, esiste, come si è detto, anche una nuova mafia parassita delle nuove forme di vita economica, soprattutto a Palermo.

Non basterà dare il possesso della terra ai contadini, fornire l'acqua, le buone sementi, il credito agrario di cui abbisognano, affinchè possano rimanere nelle loro terre. Anche questa è una condizione necessaria,

ma non sufficiente; perchè occorre pure e contemporaneamente assicurare, indipendentemente dalle repressioni dei tutori dell'ordine, la sicurezza e la tranquillità nelle campagne.

Onorevoli senatori, sono tutte risposte forse deludenti, perchè dal Ministro dell'interno il Senato potrebbe desiderare delle risposte definitive e risolutive. Ma le risposte definitive, che non siano luoghi comuni o presuntuose prese di posizione, non si possono dare facilmente. Le risposte le aspettiamo appunto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, che avrà l'autorità, i poteri, la competenza, anzi il dovere di lavorare in profondità.

Il Governo ha fiducia nella Commissione parlamentare d'inchiesta. Non spetta al Governo di fissarne il compito. Spetta al Governo di far sì che essa possa svolgere il suo compito nel modo migliore. Spetta al Governo, altresì, dire che cosa esso si aspetta dall'inchiesta parlamentare, cioè non un saggio storico, perchè l'abbiamo già, ma soprattutto una precisa indicazione di orientamenti e di strumenti di ordine esecutivo e legislativo.

La mafia — abbiamo detto — è gravemente criminosa: è, peraltro, anche anacronistica. Fa male alla Sicilia, fa male all'Italia. Ciò ha inteso l'Assemblea Regionale facendosi eco dell'insofferenza, del dolore, diciamo pure della mortificazione della stragrande maggioranza dei siciliani.

I siciliani chiedono il nostro, anzi il vostro aiuto. Questo aiuto deve essere dato.

Il Governo, ovviamente, non è spettatore. Continuerà a fare, con fermezza e vigore, quello che le leggi gli consentono. Ma le possibilità dell'azione governativa saranno strettamente collegate al senso di responsabilità, all'impegno e alla decisione con cui il Parlamento affronterà il problema. Che è duplice, come si è più volte ripetuto: innanzitutto sociale, e poi anche di sicurezza pubblica. Questo secondo riguarda particolarmente l'amministrazione dell'interno, ma è anch'esso un problema prevalentemente politico. Perchè solo il Parlamento, compreso della serietà della situazione, può dare al Governo il necessario conforto e i necessari strumenti legislativi.

Onorevoli senatori, ha detto uno scrittore che « un grumo di diffidenza blocca da secoli l'animo, ancor prima della lingua dei siciliani ». L'osservazione vale solo per alcune zone e per alcuni settori: tuttavia, se la nostra generazione riuscirà a sciogliere questo grumo che si è coagulato nei secoli; se la Repubblica riuscirà a garantire — anche nelle tipiche secolari zone della mafia — quel circuito di fiducia tra il cittadino e lo Stato, che la mafia da cento anni in qua ha cercato e cerca in ogni modo di impedire che esista, o, appena esiste, di distruggere, una grande opera sarà compiuta. A quest'opera il Governo dà e darà il suo contributo, e si augura che il Parlamento vi contribuisca con la serietà e l'impegno che gli oratori di questo onorevole consesso hanno auspicato e garantito.

Una grande opera al servizio della democrazia e del progresso civile e sociale; una grande opera al servizio della Patria. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

**B U S O N I**, *Segretario*:

#### Art. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia, sulle sue cause e le sue manifestazioni, sia nelle forme delittuose, sia nelle forme economico-sociali, nel territorio delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani.

La Commissione nell'esplicazione di detto compito dovrà accertare:

1) le cause strutturali della persistenza del fenomeno con particolare riguardo alla distribuzione geografica, ai sistemi di conduzione ed ai rapporti di produzione tuttora vigenti nella proprietà terriera ed alle modificazioni di quest'ultima intervenute negli ultimi anni; nonchè l'incidenza del fenomeno stesso nel regime degli appalti pubblici, delle concessioni amministrative, del collocamento dei lavoratori, della gestione degli enti e degli istituti operanti nei set-

tori dell'amministrazione, dell'assistenza, dell'economia, del credito;

2) la natura, i limiti e le cause di persistenza della rete di interferenze esistenti fra forze extra legali e organi del potere pubblico;

3) i rapporti fra forze extra legali e forze politiche a tutti i livelli;

4) le condizioni che limitano l'azione delle forze di polizia nella prevenzione e repressione delle manifestazioni delinquenziali e le cause per cui la maggior parte dei delitti di mafia sono rimasti e rimangono impuniti e in particolare i motivi per cui non è stato mai possibile perseguire i responsabili degli omicidi di dirigenti politici e sindacali verificatisi dal 1946 al 1955.

**PRESIDENTE**. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Cornaggia Medici, Moneti, Donati, Restagno, Turani, Cingolani, Azara, Varaldo e De Unterrichter. Se ne dia lettura.

**BUSONI**, Segretario:

« Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

" È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

La Commissione è composta di 15 senatori e di 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei Deputati.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari " ».

**PRESIDENTE**. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo due. Se ne dia lettura.

**BUSONI**, Segretario:

Art. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, in proporzione dei Gruppi parlamentari. Essa potrà suddividersi in sottocommissioni per l'espletamento delle indagini necessarie.

Il Presidente della Commissione sarà nominato al di fuori dei componenti la Commissione stessa d'intesa fra i Presidenti della Camera e del Senato.

Ciascuna sottocommissione eleggerà nel proprio seno un Presidente.

**PRESIDENTE**. Anche su questo articolo i senatori Cornaggia Medici, Moneti, Donati, Restagno, Turani, Cingolani, Azara, Varaldo e De Unterrichter hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**BUSONI**, Segretario:

« Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

" La Commissione, esaminate la genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia, dovrà proporre le misure necessarie per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause.

Nell'espletamento dei suoi compiti, la Commissione non potrà indagare sul comportamento e sulle misure adottate dall'Autorità giudiziaria e dagli organi da essa dipendenti " ».

**PRESIDENTE**. I senatori Sansone, Fenoaltea e Banfi hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo dei senatori Cornaggia Medici, Moneti ed altri.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento soppressivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, nel testo modificato, l'emendamento sostitutivo dell'articolo due proposto dai senatori Cornaggia Medici, Moneti ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Comunico che i senatori Monni, Jannuzzi, Oliva, Donati, Criscuoli, De Luca Angelo hanno presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura:

B U S O N I , *Segretario*:

« Il Senato, richiamandosi ai principi della Costituzione della Repubblica che consacrano l'indipendenza della Magistratura, ritiene che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della "mafia" in Sicilia, nell'espletamento dei suoi compiti non debba interferire nell'attività dell'Autorità giudiziaria e degli organi da questa dipendenti ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

B U S O N I , *Segretario*:

### Art. 3.

La Commissione riferirà le conclusioni dell'inchiesta all'uno e all'altro ramo del Parlamento, entro e non oltre 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le spese per il suo funzionamento sono a carico dei bilanci dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento per metà ciascuno.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Cornaggia Medici, Moneti, Donati, Restagno, Turani, Cingolani, Azara Varaldo e De Unterrichter. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

« Sopprimere il primo comma »;

« sostituire il secondo comma con il seguente:

" Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio della Camera dei deputati " ».

P R E S I D E N T E . La Commissione e il Governo accettano questi emendamenti?

Z A M P I E R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il primo emendamento proposto all'articolo 3 dai senatori Cornaggia Medici ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Cornaggia Medici, Moneti, Donati, Restagno, Turani, Cingolani, Azara, Varaldo e De Unterrichter hanno proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

### Art. 3-bis.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

Z A M P I E R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 3-bis, che diventerà articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, anche a nome della mia parte politica dichiaro che voteremo a favore dell'inchiesta sul fenomeno della cosiddetta « mafia » e sui fatti di banditismo o di delinquenza, maggiormente ricorrenti nella parte occidentale della mia Isola. E voteremo in favore dell'inchiesta — si badi — senza alcuna riserva mentale, ubbidendo all'imperativo categorico della coscienza morale, di cui in ogni tempo credo abbiamo dato la migliore prova di ipersensibilità. Voteremo, infine, a favore speranzosi, anche se allo stato un po' scettici, che l'inchiesta possa raggiungere le finalità che si prefigge, e cioè quella di accertare le cause determinanti di tante sopraffazioni, di tanti fatti di sangue e di tanti delitti perturbatori dell'ordine pubblico e quindi della serenità civica: e lo faremo perchè vogliamo che quella parte dell'Isola, civilissima nelle sue tradizioni, che ha sempre scritto pagine luminose nella storia, possa cancellare l'unica sua pagina ingloriosa che è appunto quella relativa ai fenomeni delinquenziali dianzi stigmatizzati.

Perchè abbiamo detto che voteremo per l'inchiesta senza alcuna riserva mentale? Lo dico subito: perchè intendiamo sollecitare altri settori di questa Assemblea a volerla nello stesso modo. Sono ben note, infatti le vicissitudini di questo disegno di legge. Presentato nel novembre del 1958, esso vide le luci della ribalta della prima Commissione, in sede referente, soltanto pochi mesi or sono, se non ricordo male. E con quale esito, onorevole Ministro? Il senatore Zotta manifestò parere contrario e la maggioranza de-

mocristiana della Commissione fu dello stesso avviso.

Soltanto da qualche giorno, di fronte alla presa di posizione unanime dell'Assemblea Regionale siciliana, la Democrazia Cristiana, al centro, ha rivisto le sue posizioni. E noi ci auguriamo — ce lo auguriamo di tutto cuore — che la revisione dell'atteggiamento della Democrazia Cristiana sia veramente in un senso serio e completo.

I miei dubbi, anzi i nostri dubbi, che non si voglia affondare veramente il bisturi attaccando il male alle sue radici, oltre che nel ritardato *iter* impresso al disegno di legge, come ho poc'anzi significato, trovano la loro ragione d'essere e vengono, per così dire, rafforzati e suffragati da quanto è stato detto ieri dal senatore Di Rocco, nel suo intervento.

L'illustre collega, il cui discorso in un certo momento sembrò, o meglio sembrò a me, avesse la pretesa di preannunziarsi come il primo capitolo della futura relazione della nominanda Commissione d'inchiesta, ci ha detto tra l'altro, sia pure a titolo personale, che egli sarebbe stato e sarebbe tuttavia d'avviso — note essendo la genesi e le caratteristiche del fenomeno da studiare — che la soluzione più appropriata consista nella costituzione di una Commissione di parlamentari siciliani, che dovrebbe soltanto studiare i rimedi e le soluzioni da suggerire al Governo.

Egli ha anche aggiunto, però, che oggi, di fronte all'estendersi dei fatti delinquenziali, la sua parte politica è favorevole alla formazione di una Commissione parlamentare di inchiesta, purchè essa abbia precisi compiti e precise finalità; precisazione alla quale mirerebbero gli emendamenti che sono stati poc'anzi accettati dall'Assemblea.

Tali affermazioni, onorevoli colleghi, postulano un interrogativo: che cosa veramente si vuole da parte della Democrazia Cristiana? Si vuole che la Commissione, investita dei poteri spettanti all'Autorità giudiziaria, compia tutte le indagini del caso sui fenomeni da studiare e ne indichi i rimedi? O si vuole invece che la Commissione d'inchiesta faccia ciò che — secondo quanto diceva ieri il senatore Di Rocco — avrebbe

dovuto fare la Commissione di studio composta di parlamentari siciliani? Ed infine, che cosa si nasconde nell'articolo 2 del nuovo testo che abbiamo approvato?

Noi ci rifiutiamo di credere che nella nuova formulazione generica della norma sia posto un qualsiasi limite al compito della istituenda Commissione d'inchiesta; e proprio perchè questa non invoca alcun limite, se non quelli invalicabili posti dalla Costituzione, noi aderiamo al nuovo testo, e la nostra adesione vuole avere solamente il significato dianzi specificato.

In altri termini, se una inchiesta deve essere svolta da parte di una Commissione parlamentare, tale inchiesta, per le gravissime responsabilità che ne derivano per l'intero Parlamento, non potrà non essere assistita dalle migliori caratteristiche di severità, di profondità d'indagine e di studio, al fine di spezzare — come ieri diceva il senatore Parri — la cerniera delle impunità degli autori di tanti misfatti; cerniera che i latini definivano con la espressione « *maxima illecebra peccandi est impunitatis spes* ». Nel caso nostro, alla parola « spes », speranza, va purtroppo sostituita quella di « certezza »; perchè taluni di coloro che delinquono nella parte occidentale della Sicilia delinquono con la certezza di non essere puniti.

E noi questa certezza di impunità, onorevoli colleghi, dobbiamo ridurla nel nulla, dando al Governo gli opportuni suggerimenti perchè si apprestino gli strumenti adatti per debellare una vera piaga che affligge l'Isola e con essa il Paese intero. È infatti, onorevole Ministro, un problema di democrazia che postula la sua soluzione ed è un problema di libertà che la democrazia non può non affrontare e non può non risolvere.

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bertì. Ne ha facoltà.

**B E R T I .** Onorevoli colleghi, noi abbiamo ascoltato con grande interesse le dichiarazioni del Ministro dell'interno, il quale, noto studioso di dottrine politiche, ha cercato di fare un'analisi del fenomeno della mafia. Su alcune delle sue conclusioni noi

concordiamo, su altre dissentiamo. Comunque, sarà la Commissione di inchiesta sulla mafia che studierà a fondo questo fenomeno ed insieme ai risultati dei suoi studi e delle sue ricerche prospetterà al Parlamento le misure necessarie per combattere e per estirpare questa piaga dalla nobile terra siciliana. Ma quello che qui ci interessa di notare è che per la prima volta non abbiamo più sentito i soliti luoghi comuni ai quali ci avevano abituato le altre dichiarazioni di precedenti Ministri degli interni, che ci avevano detto che in Sicilia la criminalità non era maggiore che nelle altre regioni d'Italia, che non era distinta da particolari caratteristiche, che insomma non c'era motivo per sollevare la questione che da ben 14 anni e più noi solleviamo in seno al Parlamento.

Quattordici anni fa per la prima volta, nel 1948, proprio chi vi parla avanzava nel dibattito parlamentare all'altro ramo del Parlamento la proposta di una Commissione d'inchiesta sulla mafia, che venne allora implicitamente, sostanzialmente respinta dal Governo. Di nuovo la questione veniva sollevata qui dal progetto di legge Parri; e voi, onorevoli colleghi, siete testimoni dei ritardi, delle esitazioni e delle posizioni diverse che si sono avute nel Partito di maggioranza su questa questione. Non è certo un caso che all'ordine del giorno votato all'unanimità dal Senato nel giugno 1960 sia seguito un lungo periodo di inazione e poi finalmente, una volta presentato il progetto di legge Parri, la discussione qui abbia avuto una conclusione negativa da parte del Partito di maggioranza, in quel momento rappresentato dal relatore di maggioranza onorevole Zotta.

E adesso, dopo un anno, si ritorna sull'argomento ed è un fatto fuori dell'ordinario che la discussione sia stata interrotta per un anno intero (forse non c'è un altro caso nell'*iter* parlamentare) e dopo un anno vi si ritorni per decidere finalmente in termini ben diversi, cioè per accedere finalmente alla richiesta, che i partiti di sinistra (il nostro partito ed il partito socialista) hanno avanzato, ormai da molti anni, di una Commissione di inchiesta sulla mafia.

Fino adesso ci si era nascosti dietro un duplice pretesto, dietro un duplice schermo. Si era detto che la Commissione di inchiesta sulla mafia avrebbe leso le prerogative dell'Assemblea regionale siciliana. Si può notare che ormai c'è una decisione esplicita dell'Assemblea regionale siciliana dopo la quale noi abbiamo preso posizione. Ma, onorevoli colleghi, non è così; anche nel passato l'Assemblea regionale siciliana, in forma forse meno solenne e meno esplicita, aveva dichiarato attraverso i suoi rappresentanti di maggioranza e di minoranza che essa aveva i poteri di fare sì una Commissione di studio ma non una Commissione d'inchiesta sulla mafia, e si era rivolta al Parlamento nazionale perchè decidesse in merito. Ma il Parlamento nazionale fino ad oggi non aveva deciso.

Un altro di questi schermi, falsi schermi, dietro cui ci si era nascosti, era quello che un'inchiesta sulla mafia rischiava di essere un'inchiesta sull'operato della Magistratura; ed ancora questo argomento è apparso nell'emendamento presentato adesso dal senatore Cornaggia Medici e da altri, e noi siamo ben felici che sia stato ritirato.

Ormai tutti questi schermi sono caduti; ormai nella dichiarazione stessa del Ministro dell'interno noi abbiamo avuto il riconoscimento che la lotta che abbiamo condotto in questi 14 anni, la lotta che hanno condotto soprattutto il Partito comunista e il Partito socialista per una Commissione d'inchiesta sulla mafia, aveva un profondo motivo d'essere; e noi siamo realmente soddisfatti che finalmente si attui la Commissione d'inchiesta e che sia fatta luce.

Onorevole Ministro, nel suo discorso ella ha ricordato le decine, le molte decine di carabinieri, di uomini dell'ordine che sono caduti nella lotta contro questa organizzazione delinquenziale. Ella ha fatto bene a ricordarli; ma io mi permetto di ricordare qui insieme a loro i 42 dirigenti socialisti e comunisti di sindacati, di Camere del lavoro, di sezioni del Partito socialista e comunista, sindaci e vice sindaci dei Comuni della Sicilia, che sono stati trucidati dalla mafia.

Ben venga la Commissione d'inchiesta, e venga così come si è decisa, senza limite al-

cuno. Ben venga per le indagini, ben venga per le misure che si dovranno prendere. Il momento è giunto di porre finalmente termine ad una pagina scura, non dico della storia siciliana, ma della nostra storia nazionale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri, nella discussione generale sull'esame del disegno di legge, feci presente le perplessità del mio Gruppo, dovute a motivi essenzialmente tecnici. Infatti la mia parte aveva giudicato il disegno di legge Parri un provvedimento contenente del mero velleitarismo e inaccoglibile anche nella forma. Giudicava poi l'intero testo offerto dall'emendamento sostitutivo viziato da contraddizioni tali che avrebbero reso inoperante la Commissione. Riteneva pertanto inutili ed anche dannosi ambedue gli strumenti. In accoglimento parziale delle perplessità avanzate, l'emendamento soppressivo della seconda parte dell'articolo 2 ha reso più accoglibile l'emendamento sostitutivo. Siamo di fronte oggi ad un testo diretto alla nomina di una Commissione con un mandato assolutamente generico, e forse questo è il piombo nell'ala di questa Commissione. La Commissione dovrà prima di tutto, data la genericità assoluta del mandato, creare l'alveo nel quale muoversi, e si troverà di fronte a grossi problemi, poichè la genericità del legislatore non è certamente positiva per il compito che la Commissione deve svolgere. Chi conosce come queste Commissioni operino e si muovano deve comprendere che la genericità è nemica del ben operare.

E queste perplessità, malgrado siano state accolte molte delle osservazioni fatte ieri dalla nostra parte, rimangono. Nonostante ciò, noi votiamo a favore dell'emendamento ulteriormente emendato, nella speranza che la Commissione possa effettivamente studiare il fenomeno e portare a conoscenza del Parlamento le cause che lo determinano e soprattutto i rimedi efficaci per impedire che continui questo stato di cose che,

come ha detto anche l'onorevole Ministro, costituisce una vera vergogna per il nostro Paese.

Pertanto, riassumendo, le perplessità rimangono da parte nostra, benchè sia stata eliminata la contraddizione esistente nel testo originario, che lo rendeva assolutamente inoperante, cioè quel divieto di riesumare procedimenti che l'Autorità giudiziaria aveva già archiviato.

Tolto questo impedimento paralizzante rimane pur sempre un mandato generico che ci rende perplessi. Malgrado ciò, ripeto, noi esprimiamo voto favorevole nella speranza che la Commissione — ma siamo assolutamente pessimisti al riguardo — possa portare un contributo positivo quanto meno ai fini della riduzione del grave secolare fenomeno.

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Gatto. Ne ha facoltà.

**G A T T O .** Onorevoli colleghi, la ripresa della discussione sulla proposta di legge socialista di inchiesta parlamentare sulla mafia avviene ad un anno di distanza e trova il Parlamento e lo stesso Governo in una posizione sensibilmente differente da quella che venne assunta un anno fa in quest'Aula.

Io ritengo che vada ascritto a tutto onore del senso di responsabilità di questa Assemblea l'aver accolto un anno fa la proposta di rinvio poichè, se si fosse allora giunti ad un voto indubbiamente negativo, esso avrebbe assunto un puro valore polemico. Aver atteso questo anno ha contribuito a maturare, soprattutto nell'opinione pubblica, in cui si è creato un movimento di dimensioni insospettate, il momento più favorevole per accogliere il voto che il 30 marzo ultimo scorso l'Assemblea regionale siciliana ha inviato ai due rami del Parlamento.

In questo anno molti eventi si sono verificati, e non soltanto di carattere giudiziario, come la prima grossa condanna di quattro mafiosi responsabili dell'uccisione del sindacalista Salvatore Carnevale, come il processo cosiddetto « dei frati di Mazzarino » che oggi riempie le pagine dei giornali,

ma anche di carattere culturale. Tali eventi hanno contribuito a formare questo vasto movimento di opinione pubblica senza il quale una proposta di legge di questo tipo non avrebbe avuto e non avrebbe i risultati da noi auspicati. Parlo, nel campo della narrativa, dell'opera di Leonardo Sciascia che ha meritato non più di una settimana fa un ambito premio; nel campo della produzione cinematografica, dell'opera di Francesco Rosi che ha messo a nudo un momento dell'attività della mafia nella storia di questo dopoguerra; nel campo dell'indagine sociologica, dell'opera — che sarà presto raccolta in volume — dell'insigne storico inglese Denis Mack Smith.

Abbiamo visto altresì come il settore di risonanza circa la necessità di un'indagine al più alto livello possibile sulle attività mafiose si sia allargato in questi mesi, dagli organi di sinistra che hanno condotto avanti in questi quindici anni senza deflettere e senza mai disperare la loro tenace azione, ad organi di opinione diversa che hanno accolto e sviluppato questa azione con notevole impegno e coraggio. Cosicchè il voto del 30 marzo ultimo scorso dell'Assemblea regionale siciliana si è fatto soprattutto interprete di questa esigenza morale e politica profondamente intesa in larghissimi strati della popolazione della penisola e dell'isola. Ed è quindi con profonda coscienza di un dovere adempiuto che il Gruppo socialista annuncia il voto favorevole al provvedimento di legge, con gli emendamenti che vi sono stati apportati.

È tuttavia necessario che venga ribadito qualche concetto sulla natura del fenomeno. Si è forse un po' troppo insistito, anche negli interventi di questi giorni, sugli aspetti di ordine pubblico del fenomeno mafia in Sicilia. Orbene, io ritengo che una Commissione parlamentare d'inchiesta assolverà molto meglio i suoi compiti se si riporterà alla natura reale del fenomeno, che è natura di profitto parassitario e di pressione economica, di inframmettenza amministrativa e di inframmettenza politica, come molto accuratamente ha sottolineato il Presidente della Regione siciliana nel suo intervento di cui voglio leggere un solo passo: « L'indagine do-



vrà essere la più ampia possibile per valutare il fenomeno e per denunciare le possibili collusioni nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività economiche e in tutte le forme di vita organizzata ».

Tale è la sostanza vera del fenomeno che oggi invischia, in forme più evidenti rispetto a quanto avveniva nel passato, lo stesso processo di sviluppo economico della Regione.

Se la Commissione di inchiesta avrà presente, non soltanto le manifestazioni più appariscenti del fenomeno, ma anche la necessità di indagare sulle sue radici reali, essa potrà individuare i nodi che hanno permesso sinora la persistenza di un sistema che riproduce schemi feudali in un'epoca in cui la struttura feudale è già largamente superata e potrà indicare i mezzi, gli interventi economici e amministrativi, soprattutto, che varranno a spezzare la catena del persistente sistema mafioso nella vita dell'isola.

Questo è il nostro più alto augurio ed è l'augurio, ritengo, di tutta l'Assemblea, e questa deve essere la certezza che animerà la Commissione d'inchiesta parlamentare nell'opera di valore storico che essa si accinge ad intraprendere e che durerà sino a quando essa potrà presentare al Parlamento i risultati della più meritoria delle inchieste che il Parlamento italiano abbia promosso in questi cento anni di vita. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Monni. Ne ha facoltà.

**M O N N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il Gruppo della Democrazia Cristiana vota compatto in favore del disegno di legge...

**B A T T A G L I A .** Senza riserve?

**M O N N I .** Le riserve che avevamo da fare le abbiamo fatte.

Vota compatto, dicevo, perchè è persuaso che la Commissione d'inchiesta saprà suggerire al Governo e al Parlamento i mezzi e gli strumenti necessari per la lotta contro

questa forma organizzata di delinquenza che è la mafia.

In verità, se io avessi dovuto esprimere un parere personale, suggeritomi da 35 anni di professione penale e dalla conoscenza della vita di Regioni a statuto autonomo come la Sicilia e la Sardegna, avrei dovuto dire, prendendo la parola per dichiarazione di voto, che un compito di questa natura — e cioè il compito di indagine — spettava alle Regioni autonome, alle Amministrazioni regionali, cioè a coloro che chiedendo allo Stato l'autonomia, chiedendo allo Stato la responsabilità di autogoverno, hanno assunto non soltanto il compito ma l'obbligo di fare una indagine di questa natura. Se dico questo non è però per contrastare minimamente quello che è il parere di noi tutti, ma per esprimere la speranza, anzi la certezza che il Governo della Regione siciliana collaborerà attivamente con la Commissione d'inchiesta perchè si raggiungano risultati positivi. Non avrebbe significato, diversamente, l'unanime richiesta fatta dal Consiglio regionale siciliano di un'inchiesta parlamentare se esso non collaborasse e se ne lavasse le mani.

Onorevoli colleghi, il compito della Commissione, secondo me, deve essere più che quello di ricercare le cause, la genesi del fenomeno e le sue manifestazioni, quello soprattutto di trovare i rimedi. Ero assente dall'Aula ieri sera per altri impegni. Leggendo nel resoconto sommario ciò che hanno detto colleghi valorosi e in particolare quello che ha detto l'onorevole Parri, trovo che vi sono delle parti che ci lasciano perplessi e ci costringono a meditare. Ha detto l'onorevole Parri che non di rado dietro la mafia vi sono trafficanti di stupefacenti che possono contare sulla complicità di altri in posizioni molto elevate, eccetera.

Colleghi, io mi domando: ma noi parlamentari, tutti coloro, che quanto noi hanno responsabilità pubbliche, possono permettere, ci possiamo permettere di essere, noi, ciò che non vogliamo siano gli altri, cioè essere reticenti? Quando si parla di fatti di questa gravità: dietro la mafia vi sono trafficanti di stupefacenti, vi sono nella mafia conni-

venze in posizioni elevate, eccetera, evidentemente c'è qualche ragione che tappa la bocca a troppa gente. Ora una delle cause della delinquenza organizzata è anche questo silenzio, è l'omertà di coloro che temono vivendo nell'ambiente malato, è la reticenza di tutti coloro che hanno il dovere di denunciare i fatti, di denunciare i delitti ed i responsabili dei delitti. (*Interruzione del senatore Parri*). Sono lontano dal fare un appunto a lei, senatore Parri: è uno spunto che io ho preso dal suo discorso. Infatti ho detto: non il solo Parlamento ma tutti coloro che sono rivestiti di una funzione di pubblica tutela e di pubblica responsabilità, devono contribuire all'opera di prevenzione e di lotta. In effetti fenomeni come quello della mafia sono possibili come derivati della paura o della pusillanimità. Se si vuole vincere il male bisogna che tutti si abbia il coraggio di fare in qualunque occasione il proprio dovere. (*Interruzione dalla sinistra*).

Onorevoli colleghi, mi domando anche in questa circostanza se si può conciliare con la severità che è necessaria quando si tratta di problemi come questo — lotta contro la mafia e la delinquenza organizzata — una certa attività legislativa, non tanto del Senato, quanto dell'altro ramo del Parlamento — e non è un rimprovero, è una constatazione — diretta ad attenuare le pene, e quindi a rendere sempre meno efficace la legge penale.

Se scorriamo l'ordine del giorno generale nostro e della Camera dei deputati vediamo quanti disegni di legge sono stati presentati in Parlamento per modifiche al Codice penale e di procedura penale, per diminuire pene, per abolirne talune, sempre cioè col rischio che la legge penale sia meno efficace e che l'opera dell'Amministrazione della giustizia sia resa sempre più difficile. Domando quale influsso ha esercitato su certe forme di delinquenza — poniamo, l'abigeato in Sardegna, per non dire la mafia in Sicilia — il fatto dell'abolizione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i furti pluriaggravati, per le estorsioni, per le rapine, e se a causa di quella riforma circolino liberamente, armati magari abusivamente, persone che potevano e dovevano essere invece ristrette in

carcere, perchè raggiunte se non da prove, da indizi seri di colpevolezza per gravi delitti.

La polizia giudiziaria, in molte parti d'Italia, lamenta di essere stata posta in condizioni di non poter operare con efficacia.

Queste cose dico per un richiamo alla nostra coscienza e all'attenzione dei colleghi e del Senato, affinché, tutte le volte che si propongono provvedimenti intenzionalmente intesi a tutelare diritti di libertà o a dimostrare generosità, si pensi che essi possono raggiungere l'effetto di rimettere in circolazione delinquenti pericolosi.

L'ordine del giorno, onorevoli colleghi, che avete approvato, presentato da me e da altri, dice che la Commissione non deve interferire sull'operato e sull'attività della Magistratura e degli organi che da essa dipendono. Intendiamoci: questo non vuol significare che la Commissione d'inchiesta debba ad un certo punto del suo lavoro trovare una muraglia insormontabile e non possa completare l'opera sua. Noi siamo perfettamente sicuri che la Magistratura farà tutto ciò che è possibile per facilitare l'opera della Commissione, per renderla possibile ed efficace e per far sì che il Parlamento abbia veramente tutte le notizie, tutte le prove, tutti i suggerimenti che sono indispensabili affinché il malanno venga risanato.

L'ordine del giorno è apparso indispensabile per rispetto della Costituzione. Troppo spesso nelle Aule del Parlamento si fa appello al rispetto della Costituzione. Ebbene, la Magistratura non può essere turbata. Ciò che è necessario è che anche la Magistratura, insieme con tutta la gente onesta, sia tranquillizzata e possa in qualunque momento fare il proprio dovere in serenità e in libertà.

Il disegno di legge, che non era stato approvato prima, è approvato ora a richiesta unanime dell'organo regionale della Sicilia. Noi ci associamo ai voti e alla speranza degli amici, dei fratelli siciliani. Abbiamo coscienza che la Commissione farà interamente, liberamente ed efficacemente il suo dovere. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### **Inversione dell'ordine del giorno**

**PRESIDENTE.** Comunico che è pervenuta alla Presidenza una richiesta di inversione dell'ordine del giorno, affinché si discuta subito il disegno di legge d'iniziativa del deputato Caveri: « Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta » (n. 1484).

Poichè non si fanno osservazioni, la proposta s'intende approvata.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Caveri: « Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta » (1484) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Caveri: « Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

## **Presidenza del Vice Presidente CESCHI**

**PAGNI, relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desidero aggiungere soltanto brevissime parole alla relazione scritta, che precede questo disegno di legge.

Per quanto riguarda la scelta del sistema elettorale, le varie opinioni — come è stato rilevato — sono inevitabilmente influenzate da preferenze teoriche, da valutazioni politiche, da interessi di parte.

Obiettivamente è chiaro che il sistema elettorale migliore è quello che più si presta a dare agli organi elettivi una fisionomia aderente alla reale configurazione politica del complesso dei votanti.

Non si può, d'altra parte, trascurare l'esigenza di contemperare la fedele rappresentatività della volontà popolare con l'efficienza funzionale e la stabilità delle istituzioni democratiche.

Appare, pertanto, che il sistema maggioritario sia preferibile laddove la lotta tenda a polarizzarsi essenzialmente tra due partiti o due raggruppamenti di forze, fra loro sufficientemente omogenee, che rappresentino possibili alternative di potere.

Il sistema proporzionale è, invece, da preferire in quei casi in cui si manifesti una pluralità di partiti, con programmi nettamente differenziati e rispondenti ad impostazioni ideologiche discordi.

È questo il caso che si presenta oggi nella maggior parte delle regioni d'Italia, non esclusa la Valle d'Aosta, per la quale si ritiene che debba adottarsi un sistema proporzionale, analogo a quello in vigore per le altre Regioni a Statuto speciale, per la Camera dei deputati, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Il sistema proposto non preclude la possibilità di accordi e di intese per libera scelta tra i vari partiti — come si è rilevato — e, d'altra parte, non obbliga a compromessi politici o ad ibride coalizioni, con grave danno della chiarezza di idee degli elettori e della sincerità della loro espressione di voto.

Per quanto concerne la particolare situazione politica della Valle d'Aosta, non si possono desumere, dai risultati delle precedenti consultazioni elettorali, fondate valutazioni sui rapporti di forza fra i vari partiti, per-

chè in nessuna delle elezioni effettuate nella Valle (politiche, regionali, comunali) si è votato con il sistema dello scrutinio di lista con riparto proporzionale dei seggi.

Infatti, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la legge prevede la presentazione di candidature singole, con la proclamazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (alla Valle d'Aosta spetta un solo deputato e un solo senatore). Per le elezioni regionali e per l'elezione dei Consigli comunali dei Comuni aventi una popolazione inferiore a 10.000 abitanti è previsto un sistema maggioritario, con rappresentanza delle minoranze.

Data la natura dei sistemi ora enunciati ne consegue, logicamente, che i partiti tendano a far blocco, al fine di non disperdere i voti dei propri elettori. Considerando, infatti, le ultime elezioni politiche, si osserva che per l'elezione della Camera dei deputati vennero presentate tre sole candidature (una della Unione valdostana, una del Movimento sociale italiano ed una della Democrazia Cristiana); analogamente avvenne per l'elezione del senatore della Valle d'Aosta.

Nelle elezioni regionali del 1959 vennero presentate due sole liste: la prima composta da candidati del Partito comunista italiano, del Partito socialista italiano, dell'Unione valdostana e da dissidenti del Partito socialista democratico italiano; la seconda formata da candidati della Democrazia Cristiana, del Partito socialista democratico italiano, del Partito liberale italiano e da indipendenti. I risultati sono stati i seguenti: lista n. 1, voti 30.214, seggi 25; lista n. 2, voti 28.539, seggi 10.

Nella ipotesi teorica che, sulla base dei voti di cui sopra, si fosse effettuato il riparto proporzionale dei seggi, sarebbero spettati 18 seggi alla lista n. 1 e 17 seggi alla lista numero 2.

Non si ha alcuna base per stabilire quanti seggi, nell'interno di ogni lista, sarebbero spettati ai singoli partiti. D'altra parte, se, invece del sistema maggioritario, fosse stata in vigore la proporzionale di lista, è evidente che nelle dette elezioni, anzichè due, si sarebbero avute numerose altre liste, secondo i partiti e le correnti politiche.

Considerazioni analoghe valgono anche per quanto riguarda le elezioni comunali, nelle quali le liste presentate sono quasi sempre state due o al massimo tre.

Volendo risalire ad elezioni precedenti a quelle menzionate, la situazione non si modifica.

Unica eccezione, per la quale sarebbe possibile uno studio dei risultati se non si riferisse ad una zona troppo ristretta, è quella relativa alle elezioni comunali della città di Aosta, che vengono tenute con un sistema proporzionale a scrutinio di lista. È ben nota, però, la grande differenza della composizione politica del corpo elettorale del Comune capoluogo in confronto agli altri Comuni della Valle, sicchè, prendendo a base di un eventuale studio i soli risultati della città di Aosta, si arriverebbe a conclusioni assai lontane dalla realtà obiettiva della situazione.

Ritengo inutile dilungarmi in ulteriori considerazioni su questo argomento, cui ho voluto soltanto accennare. Da quanto ho brevemente esposto si deduce, tuttavia, l'opportunità di adottare un sistema elettorale che elimini, o per lo meno riduca notevolmente, gli inconvenienti lamentati.

Onorevoli colleghi, con l'approvazione del presente disegno di legge, il Senato della Repubblica renderà possibile l'elezione di una rappresentanza regionale della Valle d'Aosta del tutto aderente alla fisionomia politica del suo elettorato e darà, in tal modo, un valido contributo al progresso democratico della Regione e delle sue libere istituzioni.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

**T A V I A N I ,** *Ministro dell'interno.* Non ho da aggiungere altro a quanto è stato chiaramente esposto dall'onorevole relatore. Il Ministro è d'accordo per l'approvazione del disegno di legge in esame; è d'accordo anche sugli emendamenti che sono stati presentati dalla Commissione, emendamenti, del resto, di natura puramente tecnica.

**P A G N I ,** *relatore.* Si tratta, infatti, di emendamenti di natura esclusivamente tecnica — come ha precisato l'onorevole Mini-

stro — e che tendono ad eliminare, per quanto possibile, contestazioni e ricorsi.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**BUSONI, Segretario:**

**Art. 1.**

*(Norme generali sul sistema elettorale)*

Il Consiglio regionale della Valle di Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

*(Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati)*

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati.

Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: « Camera dei deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei deputati », si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: « Consiglio della Valle », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio della Valle ».

*(È approvato).*

**Art. 3.**

*(Convocazione dei comizi elettorali)*

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale

da pubblicarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

*(È approvato).*

**Art. 4.**

*(Diritto di voto)*

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

*(È approvato).*

**Art. 5.**

*(Eleggibilità a consigliere regionale)*

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età il giorno della elezione.

*(È approvato).*

**Art. 6.**

*(Cause di ineleggibilità)*

Non sono eleggibili:

- a) i deputati e i senatori;
- b) il capo e il vice capo della polizia;
- c) i capi di gabinetto dei Ministri;
- d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonchè gli amministratori di tali Enti e Istituti ed Aziende.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

(È approvato).

#### Art. 7.

(Altre cause di ineleggibilità)

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;

b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora, salvo che non si tratti di fatto connesso con l'esercizio del mandato;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei deputati, intendendosi riferiti alla Regione anzichè allo Stato, i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10 predetto;

d) i funzionari che devono invigilare sulla Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza, responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

(È approvato).

#### Art. 8.

(Cause di incompatibilità)

La funzione di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco e consigliere dei comuni della Regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un comune della Regione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante è attribuito al candidato che nella

medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

(È approvato).

#### Art. 9.

(Presentazione delle liste)

Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta entro le ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

Le liste, comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 35, devono essere presentate da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Non si applicano le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relative al deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno. Il modello del contrassegno di lista deve essere depositato, in triplice esemplare, con la lista dei candidati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale di Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame dei contrassegni di lista in base alle norme degli articoli 14, secondo e terzo comma, e 16, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

(È approvato).

#### Art. 10.

(Certificati di iscrizione nelle liste elettorali)

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono

consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

(È approvato).

#### Art. 11.

##### (Schede di votazione)

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 12.

##### (Votazione in sezione diversa dalla propria)

Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalità di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

(È approvato).

#### Art. 13.

##### (Espressione del voto)

Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore può manifestare fino a tre preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle norme di cui agli articoli 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

(È approvato).

#### Art. 14.

##### (Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti)

Il tribunale di Aosta, costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali e con l'assistenza del cancelliere:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli di cui al n. 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della Regione.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2).

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seg-

gi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non sono assegnati perchè non è raggiunto il quoziente, sono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

(È approvato).

#### Art. 15.

##### (Adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale)

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformità all'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con gli atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del tribunale.

(È approvato).

#### Art. 16.

##### (Sostituzione nei seggi vacanti)

Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

#### Art. 17.

##### (Prima adunanza del Consiglio della Valle e adempimenti relativi)

Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la Presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età; il più giovane funziona da segretario.

In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

a) alla convalida dell'elezione dei consiglieri;

b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

(È approvato).

#### Art. 18.

##### (Norme provvisorie sul funzionamento del Consiglio)

Nella prima adunanza e in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

(È approvato).



## Art. 19.

*(Convalida degli eletti)*

Al Consiglio della Valle è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

*(È approvato).*

## Art. 20.

*(Esame della condizione degli eletti)*

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione di annullamento deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per i vizi delle operazioni elettorali.

*(È approvato).*

## Art. 21.

*(Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri)*

Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali. Il ricorso deve essere presentato alla Segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60

giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 22 e 23.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

*(È approvato).*

## Art. 22.

*(Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità)*

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, sia d'ufficio sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro 90 giorni.

*(È approvato).*

## Art. 23.

*(Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali)*

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale, anche di merito, al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

Il Consiglio di Stato decide entro 90 giorni.

*(È approvato).*

## Art. 24.

*(Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato)*

Il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato, quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

*(È approvato).*

## Art. 25.

*(Decadenza dei consiglieri regionali per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilità siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.

*(È approvato).*

## Art. 26.

*(Ricorso amministrativo per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 25, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perchè ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere presentato alla Segreteria del Consiglio ed, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dalla presentazione alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro 30 giorni dalla presentazione; quando non vi provveda entro detto termine è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 27.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

*(È approvato).*

## Art. 27.

*(Ricorsi giurisdizionali per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

*(È approvato).*

## Art. 28.

*(Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità)*

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro i dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi 15 giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

*(È approvato).*

## Art. 29.

*(Ricorso amministrativo in materia di incompatibilità)*

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge è ammesso ricorso amministrativo al Con-

siglio regionale, affinché provveda ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora si tratti di causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla proclamazione.

Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato che ha 10 giorni per rispondere.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 30.

*(Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità)*

Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 28 e dall'articolo 29, è ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva.

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente.

(È approvato).

Art. 31.

*(Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti)*

Quando il Consiglio regionale, la Corte di appello di Torino ed il Consiglio di Stato pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto.

(È approvato).

Art. 32.

*(Ricorrenti)*

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste

elettorali di un comune della Valle, nonché i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.

(È approvato).

Art. 33.

*(Norme sui ricorsi)*

Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'articolo 40 della legge citata.

I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte di appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

(È approvato).

Art. 34.

*(Inapplicabilità transitoria delle nuove cause di ineleggibilità ed incompatibilità)*

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla presente legge e non contemplate dalle norme precedentemente in vigore, non si applicano ai consiglieri regionali eletti nelle elezioni regionali svoltesi nella giornata del 17 maggio 1959.

(È approvato).

Art. 35.

*(Spese)*

Le spese per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione.

(È approvato).

Art. 36.


*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).



TABELLA B




ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA

.....  
Data dell'elezione

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

Firma dello Scrutatore

.....



**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Chabod. Ne ha facoltà.

**C H A B O D .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dichiaro che voterò a favore, con l'augurio che i pochi emendamenti resi necessari da insuperabili ragioni di tecnica e di chiarezza legislativa vengano sollecitamente approvati anche dall'altro ramo del Parlamento.

Ho esordito in quest'Aula chiedendo l'approvazione di questa legge. Non occorre dunque che io faccia perdere al Senato un tempo prezioso illustrando le ragioni del mio consenso, perchè da parte mia non vi è soltanto consenso, ma viva soddisfazione nel vedere finalmente prossima l'approvazione della legge che ho avuto l'onore di richiedere nel luglio del 1958.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (1775) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Simonucci. Ne ha facoltà.

**S I M O N U C C I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, sta per compiersi, oggi, qui in Senato il lungo e tormentato iter di un importante disegno di legge che tende a riordinare e ad aggiornare la disciplina giuridica di una materia, quella del contratto di lavoro a tempo determinato, che fino a questo momento è stata regolata soltanto dall'articolo 2097 del Codice civile.

Non possiamo che manifestare la nostra viva soddisfazione per il fatto che si sia giunti finalmente a dare al Paese uno strumento legislativo che da lunghi anni era atteso dal mondo del lavoro.

Certo, non sarà sufficiente la legge che stiamo per approvare ad eliminare del tutto gli abusi e gli arbitri che in questa materia sono stati e vengono tuttora compiuti da notevole parte del mondo imprenditoriale. Molti operatori economici, anche dopo la promulgazione di questa legge, continueranno a calpestare la dignità e i diritti del lavoratore, eludendo la nuova disciplina giuridica che stiamo per dare al contratto di lavoro a tempo determinato.

Non c'è dubbio che la complessità della materia ha reso molto difficile la formulazione di una precisa e rigorosa disciplina giuridica. Non c'è dubbio che era estremamente difficile in questa materia creare uno strumento legislativo che stabilisse con assoluta precisione un limite tra ciò che è lecito e ciò che invece lecito non è.

Chi si è apprestato a dare una disciplina giuridica a questa materia, era ben consapevole che sarebbe stato, più che difficile, addirittura impossibile segnare con una linea precisa la demarcazione tra il campo delle cose lecite e quello delle cose illecite. Si sapeva bene che, nella pratica impossibilità di trovar questa precisa linea di separazione, si doveva tendere a ridurre al minimo la fascia da lasciare al giudizio interpretativo del magistrato.

Ora, di fronte al testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, dobbiamo domandarci: si poteva, nelle condizioni attuali, fare qualcosa di più e di meglio? Si poteva elaborare un testo che disciplinasse in modo più rigoroso questa complessa materia in modo da lasciare scarsissimi margini di manovra a coloro che sono maestri nell'arte di applicare il noto principio « fatta la legge trovato l'inganno »?

Noi crediamo che era possibile elaborare un testo più preciso: noi riteniamo che si sarebbe potuto elaborare uno strumento legislativo più rispondente alle finalità che si vogliono perseguire. Riteniamo tuttavia che questo disegno di legge, pur con le sue la-

cune, pur con le sue imprecisioni, rappresenti un notevole passo in avanti rispetto all'ordinamento attualmente esistente.

Non vi è dubbio che l'aver stabilito una parità di oneri tra il contratto a tempo indeterminato e il contratto a termine ridurrà sensibilmente la pratica attualmente adottata da molti imprenditori per sfuggire all'osservanza delle norme sul trattamento economico dei lavoratori e per sottrarsi alla vigente disciplina contrattuale dei licenziamenti collettivi.

Non v'è dubbio che, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, si renderà molto più difficile per il padronato italiano adattare il contratto a termine per sottoporre ad una maggiore disciplina e ad un più duro sfruttamento gruppi separati di lavoratori i quali, essendo esclusi dalla garanzia sui licenziamenti, sono praticamente privati della libertà sindacali.

Noi siamo convinti che per gli operatori economici, dopo l'approvazione di questo provvedimento, sarà molto più difficile ricorrere a questo arbitrario e vessatorio sistema di ingaggio.

Dunque, onorevoli colleghi, noi senatori comunisti salutiamo con viva soddisfazione il fatto che si sia giunti a una radicale modifica e a un riordinamento di una materia che fino a questo momento era regolata, con evidente imprecisione, dall'articolo 2097 del Codice civile. È indubbio che il provvedimento che stiamo per approvare, pur con i suoi limiti, rappresenta uno strumento di effettivo progresso, rappresenta uno strumento abbastanza valido per la tutela dei diritti e della dignità del lavoratore. Il tempo certamente metterà in luce le impressioni e le lacune di questo strumento legislativo, e sarà compito del legislatore, sulla base dell'esperienza fatta, eliminare le deficienze che si manifesteranno attraverso la adozione di quelle nuove norme che si renderanno necessarie per una più efficace tutela dei diritti e della dignità del lavoratore.

Dunque, onorevoli colleghi, i senatori comunisti approveranno il disegno di legge che è oggi all'esame e alla deliberazione della nostra Assemblea.

Ma, dando il nostro voto favorevole, non possiamo sottrarci al dovere di lamentare l'estrema lentezza con cui questo disegno di legge è arrivato in porto. L'esigenza di un riordinamento e di una radicale modificazione della disciplina giuridica del contratto di lavoro a tempo determinato non si è infatti presentata all'attenzione del Parlamento e del Paese in questi ultimi tempi. Sono anni ed anni — certamente è più di un decennio — che l'esigenza di una regolamentazione del contratto a termine si è manifestata con preoccupante acutezza. È dal periodo immediatamente successivo alla liberazione nazionale che le organizzazioni sindacali — comprese quelle di ispirazione cattolica — stanno denunciando gli abusi e gli arbitri perpetrati dal padronato italiano attraverso la pratica dei contratti a tempo determinato. Mi pare che dieci anni fa gli Ispettorati del lavoro presentarono una circostanziata denuncia di questi abusi al Ministero del lavoro. Ci fu poi la Commissione parlamentare di inchiesta che rappresentò un quadro davvero allarmante della situazione esistente in fatto di contratti di lavoro a tempo determinato.

Ci furono, anche nella passata legislatura, proposte di legge di iniziativa parlamentare dirette a dare una più rispondente disciplina giuridica a questa materia. E dobbiamo tener presente che le due proposte di legge — quella di Brodolini e quella di Storti — che riguardano la materia che stiamo discutendo, sono state tra le prime iniziative prese nel corso di questa terza legislatura della Repubblica: esse portano, infatti, i numeri 132 e 135.

Qual'è, onorevoli colleghi, la ragione che spiega il lungo e tormentato *iter* di questo disegno di legge? Voglio sperare che nessuno tenterà di farci credere che soltanto difficoltà di carattere tecnico hanno ostacolato la marcia di questo provvedimento legislativo.

Ed allora, come stanno le cose? La verità è, onorevoli colleghi, che i Governi passati e le maggioranze che li sostenevano hanno avuto paura di imbarcarsi in un'impresa che non era gradita a quei gruppi del nostro mondo economico i quali vanno in bestia

ogni qualvolta si cerca di intaccare i loro privilegi, ogni qualvolta si cerca di limitare il loro strapotere economico e politico; che vanno in bestia ogni qualvolta si cerca di mettere un argine alla loro smodata sete di guadagno.

Questa è la verità, e sarebbe cosa sommaramente utile se ciò fosse coraggiosamente riconosciuto anche da parte vostra, onorevoli colleghi della Democrazia Cristiana.

Sarebbe estremamente utile, perchè questo vostro riconoscimento riuscirebbe ad eliminare molti dubbi e molti equivoci che ancora pesano sulla attuale situazione politica; sarebbe estremamente utile questo vostro riconoscimento perchè esprimerebbe la vostra volontà di rompere definitivamente col passato, di rompere in modo deciso con quei gruppi più retrivi del capitalismo italiano ed esprimerebbe chiaramente la vostra ferma determinazione di imboccare veramente vie nuove per la risoluzione dei più scottanti problemi politici e sociali del nostro Paese. Ma non c'è in voi, non c'è nei vostri atteggiamenti, nei vostri discorsi questo ripensamento autocritico sull'attività dei passati Governi, sulla passata azione politica del vostro Partito. Ed è anche questo vostro atteggiamento che alimenta le preoccupazioni e le incertezze che ancora pesano sull'attuale compagine governativa. Anche il relatore su questo disegno di legge, il nostro collega Militerni, trattando la specifica materia che è oggetto del nostro esame, non solo non fa questo riconoscimento, ma sostiene che nulla c'è di nuovo nella situazione politica attuale e che l'azione dell'attuale Governo di centro-sinistra si compie nell'alveo della vecchia politica, si realizza con coerente continuità con la politica portata avanti dai passati Governi.

Il nostro collega senatore Militerni, nella sua relazione, ricca di dottrina giuridica ma contraddittoria sul piano politico, ha voluto sottolineare che questo provvedimento si inquadrerebbe — sono parole sue — « sulle linee del più vasto disegno di politica legislativa che da anni impegna Parlamento e Governo democratici nella fondazione e costruzione dello Stato di giustizia sociale a servizio e scudo di sicurezza della dignità e della

libertà dell'uomo, dei diritti essenziali della persona, del bene comune del popolo italiano ». E più innanzi il nostro relatore così incalza: « Il presente disegno di legge non è quindi fatto isolato, ma nuova componente dell'evoluzione del diritto del lavoro che in questi ultimi anni — notate, si dice in questi ultimi anni — nel Parlamento italiano, con buona pace degli ipercritici di professione ha registrato non certo momenti di inerzia immobilistica, ma fasi di ardita e feconda volontà operativa ». Dunque per il relatore in questi ultimi anni, in fatto di legislazione sul lavoro, tutto sarebbe andato per il meglio.

E poichè in questi ultimi anni i Governi democristiani si sono retti con i voti determinanti dei liberali, c'è da supporre che il Partito liberale di casa nostra debba essere considerato un partito che si trova tra i più fervidi fautori di una moderna legislazione a tutela del mondo del lavoro e tra i più irriducibili avversari del padronato italiano.

Ma, caro collega Militerni, questa rappresentazione del Partito liberale contrasta anche con gli apprezzamenti che la stessa maggioranza della Democrazia Cristiana ha fatto, con maggiore o minore convinzione, al Congresso di Napoli. A Napoli, onorevoli colleghi, la maggioranza della Democrazia Cristiana ha ritenuto che per andare avanti sulla via di un rinnovamento politico e sociale del Paese, per una più coerente politica di difesa delle masse lavoratrici, bisognava liberare il Governo dall'ipoteca che il Partito liberale aveva posto sull'azione politica dei passati Governi. Dunque caro collega Militerni, per carità, non facciamo l'esaltazione della politica sociale dei passati Governi. Fare ciò non solo è inutile, ma è dannoso; non aiuta a capire la realtà che ci circonda, non dà un contributo per ricercare le cose che bisogna fare per creare veramente quello Stato di giustizia sociale a servizio e scudo di sicurezza della dignità e della libertà dell'uomo di cui ella parla nella sua relazione. Non si farà, certo, molta strada se si andrà avanti con la stessa volontà operativa degli anni passati.

Bisogna francamente riconoscere che negli anni passati, contrariamente a quanto ella senatore Militerni ha affermato nella sua re-



lazione, questa volontà operativa non è stata nè feconda, nè ardita.

Ammesso — e naturalmente non concesso — che questa ardita e feconda volontà operativa ci sia stata nella Democrazia Cristiana, essa è stata resa inoperante dalla presenza del Partito liberale nella maggioranza che ha sostenuto i Governi democristiani di questi ultimi anni. Dunque, onorevoli colleghi, lasciamo da parte l'esaltazione dell'attività dei passati Governi che può essere giustificata nei partiti della destra economica e politica, che può essere giustificata in certi settori della destra democristiana, ma che diventa fatto preoccupante quando viene fatta da esponenti democristiani che hanno voluto dare vita a questa nuova fase della politica nazionale.

Noi comunisti, onorevole Militerni, non siamo ipercritici di professione, siamo degli uomini che veramente vogliono costruire quello Stato di giustizia e di libertà del quale ella parla con tanto appassionato calore. Lo abbiamo dimostrato, ampiamente dimostrato, nel corso dei 40 anni di vita del nostro Partito. Voi ci troverete sempre nelle posizioni di avanguardia quando si tratterà di difendere i fondamentali principi della libertà e della giustizia. Noi saremo sempre in prima linea quando sono in giuoco i diritti e la dignità del mondo del lavoro. Anche in questa occasione siamo coerenti con l'azione che da sempre abbiamo svolto a favore degli umili e degli oppressi.

E concludo, pertanto, onorevoli colleghi, dichiarando, pur con le riserve che ho fatto, che il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge che sta oggi davanti alla nostra Assemblea. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritta a parlare l'onorevole Giuseppina Palumbo. Ne ha facoltà.

**P A L U M B O G I U S E P P I N A .** Il disegno di legge che stiamo discutendo « per la regolamentazione dei contratti a termine », come quello che attendiamo di discutere presto « contro i licenziamenti a causa di matrimonio » annunciato dal Presidente

del Consiglio nel suo discorso programmatico alle Camere è già in preparazione al Ministero del lavoro, la legge *erga omnes* per il riconoscimento legale dei contratti collettivi di lavoro, e quella che regola « l'impiego di mano d'opera negli appalti », fanno parte di quei provvedimenti di larga portata sociale destinati a moralizzare l'ambiente di lavoro per sottrarre i lavoratori all'arbitrio, all'egoismo e al disumano sfruttamento padronale. in nome della dignità e del rispetto della personalità umana.

Il testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, è il risultato di un esame comparativo e della fusione di due proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate alla Camera fin dal luglio 1958 dai deputati sindacalisti della C.G.I.L. e della C.I.S.L., nonché del disegno di legge governativo presentato nel gennaio 1960 dall'allora Ministro del lavoro onorevole Zaccagnini per « la disciplina del contratto di lavoro a termine ».

L'articolo 9 del disegno di legge, che stiamo esaminando, propone l'abrogazione dell'articolo 2097 del Codice civile che disciplinava già la materia, notevolmente innovata e migliorata dall'attuale disegno legislativo, il quale nel suo articolo 1 riconferma il principio della « normale durata indeterminata del rapporto di lavoro » per cui il « contratto a termine » assume un carattere di eccezione alla regola generale.

Il problema che stiamo ora esaminando, è in discussione da oltre dieci anni, nel Paese, proposto dai lavoratori e dai loro sindacati, e sostenuto nel Parlamento dai numerosi progetti di legge di iniziativa parlamentare presentati fin dalla passata legislatura da deputati dei diversi settori politici, in quanto l'uso dei contratti di lavoro a termine è invalso in maniera aberrante e in misura sempre più estesa da parte del padronato, fino a diventare un abuso.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia fin dal 1953 aveva fatto luce sulla gravità e sull'ampiezza del fenomeno, sulle manifestazioni di pesante sfruttamento, di intimidazione e di discriminazione cui questo tipo di contratto dava luogo. Si manifestava quindi, ne-

cessario e urgente, un intervento legislativo che ponesse un freno allo sfruttamento dei lavoratori, tra cui particolarmente danneggiate sono le lavoratrici, in quanto le forme anormali di contratto a termine danno la possibilità di evadere i doveri relativi al trattamento economico nelle risoluzioni dei contratti di lavoro, consentendo di sfuggire alla disciplina dei licenziamenti collettivi e individuali, come è determinato dagli accordi interconfederali; permettendo di evadere la legge per la tutela della maternità delle lavoratrici, permettendo inoltre lo sfruttamento fisico dei lavoratori e la riduzione di fatto della possibilità di esercitare liberamente i diritti sindacali.

La Commissione di inchiesta giudicò il fenomeno dei contratti a termine tra i più duri per i lavoratori e perciò tra quelli che richiedevano priorità di risoluzione. Va quindi dato merito all'accurata indagine e all'approfondito esame svolti dalla Commissione se si è avuto questo disegno di legge, come la legge « sugli appalti », anche se non puntualmente applicata. Nel novembre scorso, al tempo della discussione di questo disegno di legge alla Camera, alcuni grandi organi della stampa confindustriale, in polemica con la discussione in atto, cercavano con argomentazioni capziose di fare apparire come eccezionali i casi di abuso dei contratti a termine, cercando di negare le vere cause che li determinano, ed in un estremo tentativo di difesa si affermava che, nell'attuale fase di sviluppo economico, il contratto a termine non danneggerebbe i prestatori d'opera.

La Commissione di inchiesta definì in modo chiaro le cause soggettive e oggettive che inducono gli imprenditori a servirsi dei contratti a termine. Dette cause vennero individuate attraverso colloqui con entrambe le parti interessate e non con i soli lavoratori. Fra le poche cause oggettive si riconobbero: i lavori stagionali, quelli per conto terzi, le nuove lavorazioni, la sostituzione dei lavoratori forzatamente assenti dal lavoro. Le cause soggettive per cui i datori di lavoro preferiscono il contratto a termine sono risultate le seguenti: per liberamente licenziare, per poter licenziare in caso di malattia o infortunio, per licenziare il personale femminile

in caso di matrimonio o di maternità, per ottenere un maggiore rendimento del lavoratore, per eludere le disposizioni contrattuali collegate con l'anzianità del lavoratore.

È quindi evidente, onorevoli colleghi, nell'orientamento dei datori di lavoro, la manifesta volontà di licenziare liberamente. Questo è il chiodo fisso del padronato italiano, o almeno di gran parte di esso. Purtroppo i padroni sanno che fuori dai cancelli delle fabbriche vi sarà sempre un povero « terrore » emigrato dal Sud col sacco sulle spalle, disposto ad accettare il lavoro a qualsiasi condizione. Con il contratto a termine i datori di lavoro sono riusciti in realtà a determinare una singolare inversione della funzione originale di questo istituto contrattuale. In principio, esso doveva garantire, prevalentemente, l'interesse del lavoratore alla conservazione del rapporto di lavoro per un certo periodo. Ora questo tipo di contratto viene invece usato proprio per escludere la permanenza del rapporto che potrebbe derivare dalle limitazioni alla facoltà di licenziamento.

Anche la denuncia fatta a suo tempo dalle A.C.L.I. con il loro « libro bianco » portò un contributo altamente positivo alla maturazione di questo problema così acuto e sentito, e vi è solo da lamentare che esso giunga solamente oggi a risoluzione, grazie forse al nuovo clima politico che i lavoratori hanno saputo creare nel Paese. Il disegno di legge, inviatoci dalla Camera e approvato con un accordo unanime, non è perfetto, essendo il frutto di un compromesso, ma, pur presentando qualche lacuna, può considerarsi soddisfacente, anche se ci lascia alquanto perplessi. La nostra perplessità deriva dal fatto che dalla nuova regolamentazione dei contratti a termine siano stati esclusi i salariati fissi, disciplinati dalla legge 15 agosto 1949, n. 53, e successive modifiche.

Le ragioni che avrebbero portato alla esclusione del settore agricolo non ci sembrano del tutto valide in quanto tale discriminazione non giova alla pacificazione nelle campagne, nè alla produzione nazionale; e non a caso, « Mondo Agricolo » organo della Confagricoltura ha plaudito all'operato della Commissione che ha escluso dal nuovo prov-

vedimento i lavoratori agricoli. Le ragioni di questa esclusione possono essere giustificate dal fatto che il settore agricolo sta attraversando una fase di profonde trasformazioni che si riflettono anche nel campo dei rapporti di lavoro in agricoltura, trasformazioni che esigono un attento esame delle novità che si sono determinate e che si stanno determinando. Perciò, se il problema dei salariati fissi non ha potuto essere affrontato e risolto in questa occasione, dovrà essere risolto al più presto con una efficace e moderna normazione e regolamentazione, realizzando in tal modo le dichiarazioni programmatiche del presidente Fanfani. Ora sta all'onorevole Bertinelli, Ministro del lavoro del Governo di centro-sinistra, controllare ed imporre l'applicazione delle norme contenute in questa nuova legge, perchè non faccia la fine della legge « per la tutela del lavoro a domicilio », di quella « sugli appalti » e di tante altre che pure presentavano un contenuto morale e una larga portata sociale.

Pare particolarmente urgente l'emanazione del decreto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, relativo alla specificazione delle attività lavorative di carattere stagionale che dovrebbero giustificare l'applicazione di un termine alla durata del contratto, perchè, nell'attesa, riferirsi al decreto-legge ministeriale dell'11 dicembre 1939, che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono abitualmente in un periodo di durata inferiore a sei mesi, può dar luogo a seri inconvenienti, essendo il decreto in questione largamente superato dalle trasformazioni che si sono introdotte nelle tecniche produttive e nell'organizzazione del lavoro in molte attività industriali e produttive del nostro Paese.

Voglio anche raccomandare alla diligenza del collega senatore Medici, che assolve il delicato incarico di Ministro per la riforma burocratica, di emanare sollecitamente le norme destinate ad adeguare, anche nelle varie Amministrazioni dello Stato, la disciplina dei contratti di lavoro per i dipendenti assunti con contratto a termine, che sono in numero assai rilevante.

È stato più volte denunciato in Parlamento lo scandalo che sia proprio l'Ammi-

nistrazione statale a dare il cattivo esempio in una materia così delicata e importante. Con l'andata in vigore di questa legge dovrà cessare pure in Senato la lamentata discriminazione verso le donne impiegate in maggior parte come dattilografe, le quali prestano la loro opera, anche da molti anni, sempre a contratto a termine di due in due anni, per giungere alla formazione di un ruolo speciale come già è stato fatto alla Camera dei deputati fin dal 1954.

E un'ultima raccomandazione desidero ripetere anche all'attuale Ministro del lavoro, ossia che l'Ispettorato del lavoro venga potenziato e adeguato rapidamente alle esigenze dei suoi compiti che diventano sempre più estesi, sempre più importanti, man mano che si amplia la legislazione sociale del lavoro, adeguandovisi, non solo sul piano quantitativo.

Con queste sommarie osservazioni, di cui spero vorrà tener conto il signor Ministro, a nome del Gruppo dei senatori socialisti, dichiaro che voteremo a favore della legge in discussione, la quale rappresenta un passo avanti sul cammino della giustizia sociale per cui i socialisti si battono ormai da 70 anni. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Antonio Romano. Ne ha facoltà.

**R O M A N O A N T O N I O .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Una breve considerazione di carattere strettamente giuridico. Premetto la piena approvazione al disegno di legge riguardante la disciplina del contratto a tempo determinato, che, se non erro, è il risultato di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare finiti in un assorbimento da parte di un disegno di legge d'iniziativa governativa.

I miei rilievi sono di tecnica legislativa; non faccio una questione di carattere sociale, così come è stata prospettata dai colleghi senatori Simonucci e Palumbo Giuseppina; la mia attenzione è stata richiamata da una norma inserita in questo disegno di legge, dove è detto che viene abrogato l'articolo 2097 del Codice civile.

Avendo constatato l'abrogazione di questa norma del Codice civile, che peraltro è entrata in vigore non da molti anni, ho voluto leggere attentamente il disegno di legge, e ho riportato questa impressione: la diluizione in più norme di quanto in sintesi è detto nell'articolo 2097 del Codice civile, che viene abrogato.

Onorevoli colleghi, ogni articolo del Codice ha la sua casistica potenziale, quindi non è questione di mettere sul tappeto argomenti di carattere sociale o di rivendicazioni salariali, è questione di non incominciare a guastare il Codice civile.

Ora, se il legislatore cominciasse a preoccuparsi della casistica, ogni disposizione del Codice civile potrebbe far nascere una legge particolare, con una pluralità di articoli. In tal caso che cosa avverrebbe? Avverrebbe che il legislatore finirebbe per accollarsi un compito non suo, che rientra invece nella elaborazione della giurisprudenza, attività, questa, propria dell'interprete, cioè del giudice.

Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge — al cui contenuto sostanziale, ripeto, aderisco, pur essendo del parere che già tutto sia compreso nell'articolo 2097, come cercherò di dimostrare — conferma in linea di principio che per il nostro ordinamento giuridico il rapporto di lavoro è caratterizzato dalla circostanza che esso continua ad essere eseguito fino all'intervento di determinate circostanze dichiarate idonee dalla legge, dalla disciplina di categoria, dalle parti interessate a risolvere il contratto ad esse relativo. Quindi è certo che il favore del nostro ordinamento giuridico mira verso la forma a tempo indeterminato, e questo risulta sia dalle varie ipotesi di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sia dal divieto o dalla limitazione del contratto stipulato per un termine che si reputa eccessivamente lungo, sia dalla richiesta, per il contratto a termine, della forma scritta con funzione costitutiva.

Pertanto il nostro ordinamento giuridico in questa materia è sintetizzato con chiarezza nell'articolo 2097 del Codice civile, secondo il quale il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine

non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto. In quest'ultimo caso, l'apposizione è priva di effetto se è stata fatta per eludere la disposizione che riguarda il contratto a tempo indeterminato.

Con questo il Codice civile chiarì e parzialmente modificò l'ordinamento predisposto dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, articolo 1, sul contratto di impiego privato, all'atto di estenderlo a tutti i contratti di lavoro subordinato; e le condizioni di validità del termine appaiono meglio precisate e, in un certo senso, rese più rigorose.

L'articolo 2097 ha infatti richiesto per l'apposizione del termine particolari condizioni, nel senso che il termine deve formalmente pattuirsi per atto scritto, oppure deve essere sostanzialmente giustificato dalla specialità del rapporto. La specialità del rapporto giustificante l'apposizione del termine si riscontra in generale in quelle imprese o in quelle unità produttive che si propongono scopi raggiungibili entro un certo periodo di tempo.

La giurisprudenza, nell'applicazione dell'articolo 2097, ha riscontrato gli estremi della temporaneità del rapporto di lavoro nelle imprese teatrali, nelle lavorazioni a contratto stagionale — come la monda del riso, la raccolta delle olive — e la stessa specialità del rapporto la giurisprudenza ha riscontrato nei casi in cui il lavoratore viene assunto in vista di uno scopo transitorio circoscritto nel tempo, oppure nei casi di sostituzione di un dipendente, il cui rapporto sia temporaneamente sospeso per malattia, infortunio, maternità, servizio militare. La giurisprudenza ha svolto il contenuto ampio del sintetico articolo 2097 del Codice civile.

La molteplice varietà dei casi presi in esame dimostra che la tassativa elencazione dei casi in cui è consentita l'apposizione di un termine alla durata del rapporto ben poco, a mio avviso, può giovare al lavoratore, pur essendo determinata dall'intenzione di migliorarne la posizione. Penso che sia necessario essere cauti nel modificare con leggi particolari gli articoli del Codice civile, perchè in ogni articolo si delinea una casistica in quanto il compilatore di un Codice si preoccupa della fissazione dei principi generali. La casistica, nella sua molteplice ma-

nifestazione, è rimessa alla saggezza dell'interprete.

Quindi, nell'interesse della certezza del diritto, io mi auguro che si ponga un freno rigoroso alla modificazione degli articoli del Codice civile con leggi particolari. Questa è la precisazione di tecnica legislativa che intendevo fare.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

**J A N N U Z Z I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sul contenuto altamente sociale di questo disegno di legge tutti siamo d'accordo e non possiamo non esserlo.

In definitiva la disciplina del Codice civile, prevista nell'articolo 2097, lasciava un margine di disponibilità alla volontà del datore di lavoro di fronte al quale il prestatore d'opera era evidentemente in uno stato di inferiorità.

Quando l'articolo 2097 del Codice civile, difatti, dice: « Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto », e non dice altro, esso in sostanza lascia al datore di lavoro la possibilità di stabilire nell'atto scritto un termine al rapporto di lavoro, senza limitazione di casi.

**R O M A N O A N T O N I O .** Lo stesso articolo 2097 dice successivamente però che, nel caso in cui il termine risulti non dalla specialità del rapporto ma da atto scritto, l'apposizione del termine è priva di effetto se è fatta per eludere le disposizioni sul contratto a tempo indeterminato. Bisogna leggerlo tutto l'articolo. È inutile fare delle chiacchiere!

**J A N N U Z Z I .** Lei è un giurista, onorevole Romano; ma non s'accorge che non in tutti i casi il termine viene apposto dal datore di lavoro nel contratto per volontà di frodare la legge. Nella maggior parte dei casi non si tratta di frode alla legge, ma di volontà di apporre un limite prestabilito al rapporto. Ora questo disegno di legge proprio questo mira ad evitare e specifica in

quali casi la specialità del rapporto, giustifica il termine. Esso esclude che sia lasciata alla libera volontà del datore di lavoro la possibilità di imporre un contratto a termine e riafferma il principio che il contratto di lavoro debba essere, come regola, a tempo indeterminato, il che costituisce per il datore di lavoro e per il prestatore d'opera una manifestazione tipica di libertà che non trova eccezione, se non nel caso in cui questa sia giustificata dalla particolarità di alcuni rapporti.

**R O M A N O A N T O N I O .** E qua è l'errore, perchè nell'esemplificazione si arresta lo sviluppo, l'ampiamiento dell'applicazione della legge.

**J A N N U Z Z I .** Onorevole Romano, quando l'articolo 1 del nuovo disegno di legge specifica in quali casi il rapporto debba intendersi speciale e nell'ultimo capoverso dice che l'elenco delle attività di cui al secondo comma sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, mi pare che maggior garanzia non possa dare. La specialità del rapporto che consenta il contratto a termine non è stabilita dal singolo, perchè è naturale che il singolo, quando è libero di determinare se un rapporto sia o non sia speciale, si regolerà secondo la sua egoistica convenienza, ma è determinata con atto dell'autorità.

Interessante è anche la norma di questo disegno di legge che riguarda l'onere della prova. È vero che, per principio generale di diritto, l'onere della prova è a carico dell'attore, ma i principi di diritto processuale ammettono la inversione convenzionale dell'onere della prova. Ora, se vi possono essere trasposizioni dell'onere della prova per volontà delle parti, a maggior ragione potranno esservi per volontà sovrana del legislatore quando la particolarità del caso le giustifichi.

Non ho bisogno poi di commentare favorevolmente l'articolo 5 del disegno di legge, il quale stabilisce che, anche se il contratto è a tempo determinato, spettano al lavoratore le ferie, la gratifica natalizia e il premio finale pari all'indennità di anzianità, premio

che, nel rapporto a tempo determinato secondo l'attuale Codice, non viene concesso. E vi sembra poco che norme di questa natura subentrino nella legislazione italiana a sostituire quelle del Codice civile che portano la data del 1940 — altri tempi e altro regime! — per disciplinare meglio il rapporto di lavoro e per dare ad esso un aspetto sempre più moderno e progredito? Sul contenuto del disegno di legge non debbo perciò dire altro.

Ma intendo ora rispondere al collega Simonucci, che pochi momenti fa ha detto che sarebbe un'affermazione ardita quella del relatore, quella cioè che questo disegno di legge si inquadri in tutta una politica economica e sociale attuata dai precedenti Governi e ne rappresenti la continuazione.

L'affermazione è tutt'altro che audace. Una politica decisa a favore della classe lavoratrice i Governi democristiani hanno sempre seguita e se essa ha sempre bisogno di sviluppi e di perfezionamenti ciò dipende dal principio che sulla via della civiltà non vi è mai termine: in materia sociale progresso genera progresso e sono alcune conquiste conseguite che pongono le premesse per mirare a conquiste ulteriori.

Ma che si sia camminato decisamente nel detto senso lo dimostrano le condizioni in cui è, in genere, il settore del lavoro in Italia, nel quale i disoccupati sono ridotti a tal punto, come dicono le statistiche ufficiali, che il numero di essi è perfino inferiore alla richiesta di operai qualificati, il che vuol dire che il problema è piuttosto di qualificazione che di creazione di nuovi posti di lavoro...

**S I M O N U C C I .** Questo nonostante la presenza dei Governi democristiani!

**J A N N U Z Z I .** Questo, onorevole Simonucci, anche per merito di chi ha diretto la politica generale del Paese in questi ultimi anni, cioè dei Governi democristiani, ma soprattutto per merito del popolo italiano, che ha saputo creare i presupposti economici, attraverso i quali questa politica è stato possibile attuare.

L'onorevole Militerni ha elencato una serie di disposizioni legislative a favore dei lavoratori. Mi permetto di aggiungere alla sua completa elencazione la serie dei trattati, delle convenzioni, degli accordi internazionali che disciplinano il lavoro italiano all'estero. Ho mano in questa materia e la seguo nella Commissione degli affari esteri. Si tratta, naturalmente, di norme perfettibili anch'esse, degne di sviluppo e di approfondimento anch'esse, sebbene occorra ricordare che, quando si tratta di rapporti con l'estero, la volontà non è singola, ma bisogna anche fare i conti con gli altri.

Noi siamo, dunque, sulla strada maestra di difesa di ogni diritto del lavoro e proseguiamo su di essa, felici quando una nostra proposta trovi, come nel caso in esame, l'approvazione di altri settori del Parlamento, felici perchè da un lato pensiamo che quello che proponiamo risponda al giusto e dall'altro che l'opposizione non è poi sempre sistematica e preconcepita, il che è certamente un bene per la democrazia italiana. Confortati o meno dal consenso altrui, nondimeno non abbandoniamo la nostra linea di difesa della socialità nella vita del popolo italiano. *(Applausi dal centro)*.

**P A L U M B O G I U S E P P I N A .** Bisogna applicare le leggi!

**J A N N U Z Z I .** Onorevole collega, anche poco fa l'onorevole Nencioni affermava di essere pessimista non sulla legge per l'inchiesta sulla mafia siciliana, ma sulla sua attuazione. A lei e a lui vorrei permettermi di osservare che, se il legislatore a priori dovesse dubitare dell'efficacia delle leggi, per porsi al sicuro non dovrebbe mai farle. Il Parlamento invece deve fare le leggi e, come organo di controllo, deve curare che siano applicate. *(Applausi dal centro)*.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

**B A T T A G L I A .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, ho ascoltato con profonda attenzione quanto poc'anzi ha detto il collega Romano Anto-

nio e non posso non dargli ragione. Egli ha ragione, infatti, quando contesta al senatore Jannuzzi che la casistica che si vuol fare in questo disegno di legge ha qualche cosa di molto arbitrario ed è, in ogni caso, incompleta.

L'articolo 1, come è noto, elenca una teoria di lavori ai quali è consentita l'apposizione di un termine di durata del contratto. Tale elenco riguarda l'assunzione di mano d'opera che abbia luogo per sostituire lavoratori precariamente assenti e riguarda ancora l'assunzione che abbia luogo per l'esecuzione di lavori o di servizi definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale. Prevede, infine, detto elenco le lavorazioni a fasi successive, che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative, nonchè le scritture relative al personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli.

Di fronte a questa casistica la prima domanda che il giurista si pone è la seguente: si tratta di un elenco tassativo o no? Se esso è tassativo, ecco che ricorre la proposizione testè formulata, che cioè tale elencazione è arbitraria e incompleta.

Perchè arbitraria e incompleta? Vi è, infatti, onorevoli colleghi, un altro genere di lavori, che postulerebbe di esservi incluso: intendo riferirmi ai lavori che vengono compiuti nei cantieri navali.

Come è noto, nei cantieri navali si lavora saltuariamente, per le commesse di natura straordinaria che improvvisamente possono arrivare. Non si può prevedere quando una nave entri in avaria; non si può prevedere, in relazione all'avaria di una nave, quale debba essere il complesso di personale che dovrà strutturare fisicamente il cantiere perchè si possa immediatamente intervenire e quindi riparare quella nave nel minor tempo possibile.

Debbo al riguardo significarvi che la caratteristica principale dell'attività delle riparazioni navali è costituita dall'estrema variabilità degli impegni e dall'impossibilità di poterli prevedere.

Invero, le navi non solo giungono il più delle volte con preavviso di pochi giorni —

e questo quando il preavviso c'è — o addirittura senza preavviso, ma, nella quasi totalità dei casi, il riparatore viene a conoscenza dell'esatta consistenza dei lavori da eseguire solo dopo l'arrivo delle navi e, praticamente, durante la visita che i suoi tecnici, unitamente ai rappresentanti degli armatori, effettuano sulla nave medesima.

Per contro, il riparatore deve essere in grado, appena accertati i lavori da farsi, di eseguirli immediatamente, lavorando, come suol dirsi, a tutto vapore, o, meglio, con la massima intensità, allo scopo di ridurre al minimo la sosta della nave; e ciò perchè la sosta costa milioni e perchè un cantiere in tanto è accreditato, in quanto l'armatore che ad esso si rivolge possa dal cantiere stesso aver riparata la propria nave nel minor tempo possibile.

Dato, infatti, che l'inattività di un « natante » rappresenta un grave onere finanziario per l'armatore, questi, ovviamente, riserva la propria preferenza al riparatore che gli dia garanzia di avere i mezzi e la disponibilità di personale sufficiente per poter far fronte a qualsiasi esigenza di lavoro che si rendesse necessario eseguire durante il fermo della nave. E ciò non senza ricordare la concorrenza dei cantieri esteri, che si è andata continuamente inasprendo in questi ultimi tempi, e che rende necessario il costante perfezionamento dell'organizzazione e dei mezzi dei cantieri navali italiani al fine di mantenere viva una fonte di lavoro che porta notevoli benefici all'economia nazionale.

In conseguenza dell'estrema variabilità e dell'imprevedibilità degli impegni di lavoro, le imprese che esercitano l'attività cantieristica debbono ricorrere ampiamente all'uso del contratto a termine. Occorre ancora notare che i lavori di riparazioni navali interessano molte qualità di mano d'opera, oltre 20 specialità: sono i tornitori, gli aggiustatori, i calderai, i falegnami, i coloritori, i montatori, i tappezzeri, eccetera. Ed anche se nell'insieme le variazioni di impegno possono talvolta non essere molto notevoli, nelle singole attività di mano d'opera le variazioni di impegno sono moltissime. Ho qui un diagramma, onorevole Ministro, che potrei esibire: serve a dimostrare come il lavoro cantieristico sia più vario e più saltuario di

quanto non si possa immaginare. Da questo diagramma risulta chiaro che in un determinato momento in un cantiere si può avere la forza normale e dopo 15 giorni è necessario immettervi centinaia di operai in più per riparare una determinata nave che rimarrà in quel cantiere soltanto X giorni, e che, una volta andata via quella nave, quei lavoratori non saranno più necessari perchè rappresenterebbero una superstruttura rispetto alla struttura fisica normale del cantiere stesso. Sono questi operai che è necessario ingaggiare con contratto a termine e senza i limiti del secondo comma dell'articolo 2. Infatti dopo pochi giorni può entrare in cantiere un'altra nave ed allora il riparatore ha necessità di riprendere quegli stessi suoi lavoratori che spesso ha allevato, facendo loro anche della scuola, ma tale possibilità il cantiere non avrebbe se il disegno di legge in discussione non venisse emendato come da me proposto. Perchè tale possibilità non avrebbe? Perchè anche quando, come diceva poc'anzi l'onorevole relatore, volessimo includere questi lavori cantieristici nella lettera *c*) e forse anche nella lettera *d*) dell'articolo 1 del disegno di legge, il tutto poi andrebbe ad urtare con l'ultimo capoverso dell'articolo 2 nel quale si legge: « Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 15 ovvero 30 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge ».

La portata della norma è molto chiara. Da essa deriva che, tutte le volte che un cantiere assume un certo numero di operai per la riparazione di una nave (riparazioni che — ripetesi — sono saltuarie), lo stesso cantiere non potrebbe mantenere al lavoro i detti operai se un'altra nave, nel frattempo, si presentasse per essere riparata e non li

potrebbe riassumere, se non oltre i termini previsti nel comma dianzi letto, anche se la nuova riparazione dovesse essere chiesta solo dopo qualche giorno dall'ultimazione del precedente lavoro, a meno che non voglia incorrere nella trasformazione del contratto a « tempo determinato » in quello a « tempo indeterminato ».

Qual è la conseguenza di tutto ciò? La conseguenza è che il riparatore si dovrà privare di tanta preziosa mano d'opera. Qual è anche la conseguenza di converso? Che i poveri lavoratori non potranno essere ingaggiati, perchè in tal caso si incorrerebbe da parte dell'impresa cantieristica nell'ostacolo del capoverso dell'articolo 2.

Ecco perchè, onorevole Ministro, io ho presentato un emendamento, che tende a chiarire tutto ed a portare una certa tranquillità non solo al datore di lavoro, ma anche al lavoratore. È indubbio, infatti, che in casi del genere sarà anche il lavoratore a fare le spese dato che, in relazione alla norma dianzi citata, l'impresa sarà riluttante al reingaggio della stessa mano d'opera. Ritengo, pertanto, che l'emendamento da me presentato abbia la sua fondatezza e la sua ragione d'essere, e credo, quindi, che non possa non essere accolto.

**P E Z Z I N I**. Possiamo conoscere anche noi l'emendamento?

**B A T T A G L I A**. Nel secondo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere inserita, all'inizio, la seguente dizione: « Fatta eccezione per i contratti a termine instaurati per i lavori di riparazione navale »; il resto del comma rimarrebbe così com'è formulato.

Nè mi si obietti che per questa modifica il disegno di legge dovrà tornare alla Camera: sono questi, invero, ostacoli che in nessuna delle due Aule del nostro Parlamento vanno mai messi avanti. Nel nostro sistema bicamerale, infatti, è insita la possibilità ed è insito il dovere di correggere una norma di legge quando essa sia manchevole. E concludo dichiarando che nutro fiducia di aver spiegato quale sia il fondamento e la ragione d'essere di questo mio emendamento, sul quale insisto, nella speranza che possa esse-



re accolto dalla Commissione ed anche dal Governo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

**NENCIONI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io condivido appieno le osservazioni di carattere tecnico fatte dal senatore Antonio Romano, che sono ispirate dalla sua esperienza e dalla sua conoscenza del diritto.

Prima di porre mano alla modifica di una norma o di quella costellazione di norme che sono i Codici, che costituiscono un tutto armonico, e che proprio per questa loro armonia non richiedono la singola modifica, si dovrebbe meditare profondamente. Ora, la norma contenuta nell'articolo 2097 è una norma di previsione legislativa sulla base di meditati principi. Il legislatore ha ritenuto non opportuno fare una casistica, né esemplificativa né tassativa, in ordine ai rapporti di lavoro a tempo determinato, perchè tali rapporti di lavoro (e lo dimostra anche la legislazione speciale che spesso li ha regolati) sono quei tali rapporti di carattere sociale che più si evolvono nello spazio e nel tempo.

Di fronte ad una previsione legislativa, sta alla saggezza dell'Autorità giudiziaria collocare il caso che si presenta, che la vita o la realtà offre, nella norma di previsione, o farlo risalire o meno alla norma. Per la divisione dei poteri, questa è l'attività specifica dell'Autorità giudiziaria, e, quando il legislatore si vuole sostituire ad essa stabilendo una casistica che ritiene comprensiva di tutti i fatti della vita, compie opera legislativa che non tiene conto delle norme più sane di tecnica legislativa.

**BITOSS I.** Ma le leggi le fa il Parlamento e la Magistratura deve adeguarsi ad esse!

**NENCIONI.** D'accordo; ma quando il legislatore ritiene di fare il magistrato, compie a sua volta opera che non è in armonia, ripeto, con le più elementari norme di tecnica legislativa e col principio della divisione dei poteri.

**BITOSS I.** Allora vuoi dire che lasceremo legiferare il magistrato!

**NENCIONI.** È una sciocchezza quanto ella dice!

**BITOSS I.** No, è la logica conclusione di quanto dice lei!

**NENCIONI.** Io sto dicendo che il legislatore deve obbedire a determinate norme di tecnica legislativa, e quando scende a prevedere singolarmente, sia pure in modo esemplificativo — peggio quando in modo tassativo — i casi che reputa possa offrire la realtà della vita, compie, sì, opera legislativa, ma un'opera legislativa inefficiente, priva di funzionalità e che non può dare alcun frutto. E ne do subito una dimostrazione prendendo a caso una norma del provvedimento in esame, quella sotto la lettera e) dell'articolo 1: « nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli ». Con questa norma è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli. Si parla di produzione di spettacoli in senso generico, non di spettacoli, ad esempio, la cui organizzazione, dopo essere stata iniziata, si dissolve come nebbia al sole; si parla di spettacoli, e potrebbe essere, ad esempio, il caso dell'Ente autonomo del teatro alla Scala di Milano che esiste dal 1921 e che, dal 1921, ha delle masse corali oltre che delle masse orchestrali. Si tratta di lavoratori che sono impiegati nella produzione di spettacoli.

Ora, sino ad oggi esisteva l'articolo 2097 del Codice civile che, nella sua saggia previsione, affermava: « Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto ». Cioè era la specialità del rapporto che doveva postulare la valutazione di rapporto a tempo determinato o a tempo indeterminato. Aggiungeva l'articolo: « o da atto scritto ». Pertanto, in prima linea la specialità del rapporto che qualificava la determinatezza o l'indeterminatezza del contratto; in seconda linea l'atto scritto, cioè la scrittura di lavoro che contenesse la norma di quali-

ficazione del rapporto come rapporto a tempo determinato o rapporto a tempo indeterminato.

Naturalmente era facile l'obiezione che il datore di lavoro, per eludere la legge, avrebbe potuto predisporre un atto scritto contenente la norma di previsione o di qualificazione del rapporto a tempo determinato.

Ora, qualora il datore di lavoro per eludere la legge, dice l'articolo 2097 (non per frodare, senatore Jannuzzi: questo, a mio modesto avviso, è l'errore da lei commesso quando ha parlato di frode alla legge; siamo nel campo civilistico e mal si addice il termine di frode o di dolo, essenzialmente penalistico; siamo di fronte, come ripeto, a un rapporto essenzialmente civilistico e in uno Stato di diritto il datore di lavoro e il lavoratore hanno diritto di usare le norme di legge per una determinata finalità), ponga questo termine, evidentemente prevale la specialità del rapporto, la quale fa sì che il termine posto per eludere la legge non abbia efficacia.

Cosa avviene in effetti? Se viene abrogato l'articolo 2097 e se il magistrato, trovandosi di fronte alla necessità di esprimere un giudizio intorno ad un rapporto — nella fattispecie se il rapporto debba essere considerato a tempo determinato o indeterminato — deve giudicare anzitutto se la specialità del rapporto lo postuli e, secondariamente, ove si trovi di fronte ad un atto scritto, se il termine apposto sia stato apposto proprio per eludere la legge, in tal caso come procede il magistrato? Esamina la specialità del rapporto ed ha campo libero. La sua scienza, la sua esperienza sono al servizio di un giudizio in armonia con quella che ritiene sia la volontà del legislatore. Prende poi in considerazione l'eventuale volontà di eludere il rapporto da parte del datore di lavoro qualora nel contratto sia stato apposto un termine.

Col disegno di legge in esame invece si propone una casistica, casistica non esemplificativa ma tassativa; un *monstrum* giuridico, non un provvedimento da salutare, come diceva il collega che mi ha preceduto. Non salutiamo nuove conquiste: qui torniamo indietro. Ancora una volta la marcia del

gambero. Ripeto si va indietro, non si va avanti. E ve lo dimostro subito: l'articolo 1 lettera e) prevede, come vi dicevo prima, la scrittura del personale artistico e tecnico per la produzione di spettacoli. Ora con questa norma, onorevole Ministro, si legalizza un illecito che è ormai in vita da tanti anni; e dicendo illecito vi dico quella che è stata la valutazione dei lavoratori che compongono le masse degli enti autonomi dei vari teatri lirici di cui è oggi costellata l'Italia. Prima vi era solo l'Ente autonomo del teatro alla Scala, oggi ve ne sono diversi.

È noto a tutti, onorevole Ministro (prendo per esempio l'Ente autonomo del teatro alla Scala perchè dette luogo ad un famoso procedimento), che i componenti del coro della Scala sono dei lavoratori a tempo indeterminato perchè il lavoratore corista del coro della Scala è assoggettato a continue prestazioni di prove; non può prestare la sua opera per altri teatri salvo autorizzazione. E giustifica tale tesi l'esigenza che il coro della Scala sia un insieme di elementi affiatati; massa che non può naturalmente essere composta di elementi raccolti sul mercato del lavoro all'ultimo momento ma composta di elementi che abbiano dato prova, per gli anni passati, di quell'esperienza e correttezza, chiamiamola così, musicale che li rende degni di far parte di un complesso che tutto il mondo ci ha invidiato.

Ebbene, onorevole Ministro, poichè nei contratti è previsto un termine (ogni anno sono assunti per la stagione e si appone il termine di scadenza), vennero licenziati 40 coristi che avevano prestato dalla fondazione dell'Ente autonomo del teatro alla Scala la loro opera senza indennità. Si videro messi in strada, improvvisamente, dopo 30-35 anni di lavoro: diritto dell'Ente autonomo di disfarsi degli elementi che non erano più all'altezza della situazione per l'età; su questo non discuto. I lavoratori si rivolsero al magistrato perchè il rapporto, qualificato dal datore di lavoro rapporto a tempo determinato, fosse ritenuto invece a tempo indeterminato, come facenti parte — ecco la qualificazione — di un complesso che aveva specifiche caratteristiche, che aveva l'esigenza di anni e anni di esperienza per

cui i singoli elementi non potevano essere elementi raccogliatici dell'ultima ora per formare un coro che era l'ammirazione ed è l'ammirazione del mondo intero. Non poteva cioè essere formato all'inizio della stagione o delle prove ed essere sciolto in maggio al termine della stagione: questo è evidente. Ebbene, in una causa che è durata con alterne vicende parecchi anni, la Suprema Corte ritenne infine che il contratto dovesse essere considerato a tempo determinato. I lavoratori sono rimasti nell'opinione che la Magistratura avesse errato, per le ragioni che io vi ho detto, cioè per aver prestato per 40 anni consecutivamente la propria opera, per non aver avuto mai il permesso di partecipare ad altri complessi coristici, per la necessità di sottoporsi anche durante le ferie a determinati adempimenti, onde mantenersi all'altezza e per conoscere nuove opere programmate nella stagione successiva, eccetera. Tutto questo non è stato giudicato efficiente al fine della qualificazione del rapporto, e io non voglio criticare la sentenza del magistrato.

Vedo però nel disegno di legge, alla lettera e), legalizzare quello che è stato ritenuto dai lavoratori un errore giudiziario, quanto meno una sopraffazione; uscendo dal campo giudiziario, una denegazione di diritti del singolo componente di questa massa di lavoratori dello spettacolo. Si sostituisce, ad un'aspettativa positiva, una denegazione di diritti. In fatto costoro, dopo 40 anni, sono stati lasciati a casa, senza una indennità di anzianità. Si sono trovati, dopo aver lavorato tanti anni, senza lavoro, senza speranza.

È assurdo legalizzare una tale situazione. Tutti i componenti dei complessi, tutte le cosiddette masse che prestano la loro opera nei teatri lirici — e parlo soltanto degli enti autonomi e non degli spettacoli che si approntano all'ultimo momento — si troverebbero la porta sbarrata da un'apposizione di termine e si troverebbero nell'impossibilità di far valere i loro diritti. Infatti, anche se prestano la loro opera per 30 o 40 anni, poichè il datore di lavoro per eludere la legge ha qualificato a tempo determinato il rapporto, non potranno adire il magistrato nè le associazioni che sono preposte alla tu-

tela dei loro diritti, perchè la legge, nella sua previsione di una casistica completamente errata e quanto meno manchevole, ha già predisposto una norma che cristallizza ogni aspirazione di veder riconosciuto un rapporto che, per la sua natura, postula la sua essenza di rapporto a tempo indeterminato. La legge come *nomen iuris* lo definisce rapporto a tempo determinato.

Ecco uno dei tanti casi che all'ultimo momento ho raccolto dall'affrettata lettura di questo disegno di legge. Pertanto esso non rappresenta un passo avanti, ma un passo indietro. Cristallizzare la realtà entro l'angustia di norme quando, per sua natura, esplose in mille direzioni ed ha un'evoluzione che le norme stesse non hanno è sempre un regresso.

Mentre, per la norma di previsione dell'articolo 2097, questi lavoratori potrebbero riproporre all'Autorità giudiziaria il quesito del contratto a termine, con l'approvazione di questo disegno di legge tale quesito non lo potranno più proporre perchè il legislatore già ha abrogato l'articolo 2097 ed ha previsto il caso delle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli, nella previsione errata della realtà, come rapporto a tempo determinato.

Pertanto — e parlo a titolo personale — non sono favorevole a questo disegno di legge per le ragioni che ho dette, cioè per elementi che ritengo siano in favore dei lavoratori. Propongo, comunque, un emendamento all'articolo 1, tendente a sopprimere, quanto meno, la lettera e), laddove si dice: « nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli »; si verrebbe altrimenti a cristallizzare una situazione, a mio avviso, anti-giuridica.

**P E Z Z I N I**. Non ha tenuto presente però, senatore Nencioni, il secondo comma dell'articolo 2!

**M I L I T E R N I**, *relatore*. E neppure l'articolo 5!

**N E N C I O N I**. Tali commi non sanano la situazione, e l'articolo 3 è completamente inutile.

Quando assumiamo che l'onere della prova, relativa all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, sia la eventuale temporanea proroga del termine stesso, è a carico del datore di lavoro, non diciamo nulla che nella realtà già non esista. Evidentemente, l'onere della prova incombe a colui che afferma; ed in questo caso è il datore di lavoro che ha interesse, interesse materiale, a disconoscere il contratto a tempo indeterminato, da cui scaturiscono ben altri diritti per i lavoratori. Allora, affermare in una norma di legge che il datore di lavoro ha l'onere della prova, significa fare un'affermazione inutile, pleonastica, ultronea, perchè qualsiasi elementarissima norma del Codice di procedura civile fa presente che colui che afferma una situazione ha anche l'onere di provare che tale situazione esiste.

Sarebbe efficiente, questa norma, se ci fosse un'inversione dell'onere della prova; ma in questo caso non c'è inversione, siamo nella normalità.

Per quanto concerne la sanatoria di cui al secondo comma dell'articolo 2, per cui, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore, devo dire che questa norma non sana la situazione. Non la sana perchè questi lavoratori, nella realtà, prestano la loro opera in modo continuativo, ma stagionalmente, in quanto vi sono dei periodi di tempo che distanziano una stagione dall'altra stagione. Ed è all'inizio di una stagione che questi lavoratori sono riassunti con un contratto a termine. Allora, ripeto, il secondo comma dell'articolo 2 non sana la situazione, nel modo più assoluto! E questo, modestamente, ve lo dico anche per amara esperienza di una vicenda giudiziaria che ancor oggi, a distanza di tanti anni, fa parlare di sé in quegli ambienti. Per questi motivi ritengo che la materia debba essere completamente riveduta. Infatti, se si deve spuntare la lancia in favore dei lavoratori e ricondurli nei limiti della realtà storica, concreta,

per lo meno si vada loro incontro con un disegno di legge che tuteli veramente i loro diritti. Allora, sì, ci troveremo tutti su una linea — perchè nessuno vuole tornare indietro — nel portare il lavoro in un anelito sociale veramente sentito, e non con strumenti che sono demagogici, ma che nella sostanza non portano alcun beneficio alle masse ed alcun beneficio ai singoli lavoratori.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**M I L I T E R N I , relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sarò brevissimo. Mi limito soltanto a ringraziare i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito: l'onorevole Simonucci, che ha voluto riconoscere il notevole progresso che questo disegno di legge persegue; l'onorevole Palumbo, sempre vigile nella tutela dei diritti della donna lavoratrice; gli onorevoli Romano e Nencioni che hanno voluto sottoporre all'esame del Senato alcune notevoli osservazioni in materia di tecnica legislativa. Ma mi sia consentito di dire sommessamente ai colleghi Romano e Nencioni che, se è vero che esiste un problema, un'esigenza di tecnica legislativa, è anche vero che esiste una prevalente esigenza di politica legislativa e di certezza del diritto.

Per quanto concerne le osservazioni fatte dai colleghi Romano, Nencioni e Jannuzzi in materia di inversione dell'onere della prova, preferisco rinviare, per amore di brevità, a quanto ho rilevato a pagina 8 della relazione, concordando pienamente che non si tratta di deroga a un principio generale: si tratta invece dell'applicazione del principio generale. Ringrazio l'onorevole Jannuzzi che aver voluto, sia pure sinteticamente, ma molto chiaramente, illuminare l'Assemblea sul contenuto innovativo del presente disegno di legge. Risponderò più dettagliatamente al collega Battaglia in sede di discussione degli articoli.

Mi consenta l'onorevole Simonucci di ripetere che questo disegno di legge si inqua-

dra, realmente, nel più vasto disegno delle linee della politica legislativa che da anni persegue il Parlamento italiano e perseguono i governi democratici del Paese, proprio per la fondazione e la costruzione dello Stato di giustizia sociale, a servizio e a scudo di sicurezza della dignità, della libertà dell'uomo e dei diritti essenziali della persona.

Il superamento della concezione naturalistica e materialistica, che svalutava ed avviliva il lavoro nel concetto empirico di merce, abbandonata al gioco meccanico delle leggi del mercato; la rivalutazione cristiana della preminenza del lavoro in quanto espressione della persona umana e fondamento storico della libertà politica ed economica del cittadino, hanno orientato, da tempo, la dinamica legislativa lungo le direttrici di un disegno democratico in costante ed organica evoluzione progressiva: liberare la remunerazione economico-sociale del lavoro dalla dialettica automatica delle leggi edonistiche del mercato; adeguare le forme tecnico-giuridiche del rapporto tra lavoratori dipendenti ed impresa a strutture sempre più conformi alla dignità dell'uomo, sempre più idonee a garantire la sicurezza dei diritti essenziali. È la dinamica legislativa della giustizia che « va rispettata non solo nella distribuzione della ricchezza, ma anche in ordine alle strutture delle imprese in cui si svolge l'attività produttiva » (*Mater et Magistra*).

Il presente disegno di legge — mi consenta, onorevole Simonucci, di ripeterlo — perchè è realtà innegabile — non è, quindi, un fatto isolato, ma una nuova componente dell'evoluzione del diritto del lavoro che in questi ultimi anni, nel Parlamento italiano, ha registrato non certo momenti di inerzia immobilistica, ma fasi di ardita e feconda volontà operativa. Basterebbe rian dare, infatti, per un solo istante, a quell'appendice che chi vi parla compilò, come modesto relatore del bilancio del Lavoro dello scorso esercizio, a documentazione della relazione, proseguendo la documentazione opportunamente iniziata dagli illustri colleghi Pezzini, De Bosio e Varaldo. Basterebbe pensare, ripeto, pur tenendo conto della perfezionabilità e dei problemi ancora lasciati aperti,

alla legge *erga omnes*, alla legge per la nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi, alla legge che ha reso operanti le emigrazioni interne, alle nuove norme sugli assegni familiari, alle fondamentali leggi innovatrici che hanno già posto la premessa della transizione dal sistema della previdenza a quello della sicurezza sociale.

La *ratio legis* della nuova disciplina è quella di regolare, in forma quanto più possibile chiara e ben definita, un'importante categoria di contratto di lavoro — il contratto di lavoro a tempo determinato — subordinando la possibilità e la legittimità dell'« apposizione del termine » ad una « giustificazione obiettiva », fondata su elementi intrinseci ed intimamente collegati con la natura dell'attività lavorativa e con la reale, autonoma, breve durata del lavoro da svolgere.

È a tutti noto, onorevoli colleghi, come, specialmente in questi ultimi anni, l'adozione del sistema dei contratti di lavoro a termine abbia costituito una fenomenologia diffusa e largamente praticata da parte di molte aziende e di molti imprenditori e troppo spesso al di là delle obiettive esigenze che purtuttavia ne giustificano l'applicazione.

Su tale anomala situazione, già in passato, avevano richiamato l'attenzione del Governo e del Parlamento le organizzazioni sindacali. Le Associazioni cristiane lavoratori italiani — A.C.L.I. — documentarono e denunciarono, in un loro quaderno, la gravità degli abusi, autorevolmente rilevati dalle stesse indagini compiute dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori, le cui indicazioni hanno posto a fuoco una larga fascia di situazioni del tutto estranee alla ortodossa e fisiologica applicazione del contratto a termine.

Non poteva, quindi, un così importante strumento di attuazione della prestazione di lavoro continuare ad essere motivo ed occasione di illecite e non giustificate applicazioni. Ecco perchè, onorevole Romano, si rendono necessarie esemplificazioni obiettive e parametri obiettivi, cioè si rende necessario porre alcuni principi chiari, e specifici

care e precisare quelli esistenti, al fine di realizzare una disciplina più completa o meno incompleta e più definita, pur nei limiti consentiti — è opportuno rilevarlo — dall'evoluzione in atto nel sistema delle complesse qualificazioni e specializzazioni delle tecniche produttive.

Questo è in sostanza, onorevoli colleghi, lo spirito che anima la disciplina che il disegno di legge ha inteso dare alla *subiecta* materia. Il vostro relatore, nel presentarvelo, ne consiglia l'integrale approvazione affinché modifiche parziali non abbiano ad alterare l'armonia del testo già frutto di un lungo, noto e notevole *iter*!

Anche questa legge, come tutta la dialettica normativa che opera sulla fenomenologia sociale, ha in sé dei limiti obiettivi, e il primo tra questi è dato dalla reale adattabilità della norma ad una realtà-ambiente — la tecnica e l'organizzazione produttive — in fase di continua evoluzione.

Anche al vostro relatore la nuova disciplina legislativa appare in linea con l'evoluzione giuridica, poichè perfeziona principi vigenti, colma lacune che l'esperienza e la dottrina hanno rilevato, pone dei divieti resi manifestamente necessari, ma tiene, nella sostanza, conto di quanto è stato utilmente disposto e disciplinato in passato. Si tratta cioè non tanto di una drastica innovazione, quanto di una naturale evoluzione del diritto vigente: si innova pur non sovvertendo, si colpisce senza stroncare, si sollecita la libertà di disporre nell'ambiente aziendale in modo da tener conto delle esigenze produttive, ma nel contempo si impone l'osservanza del rispetto di chi lavora.

Il disegno di legge che il relatore della 10ª Commissione sottopone all'approvazione del Senato vuole contribuire a dar forza e dignità al lavoro perchè i lavoratori diventino sempre più validi interlocutori nella responsabile e solidale dinamica della società italiana. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

**B E R T I N E L L I ,** *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, brevissime considerazioni, sia per non rompere, con delle parole probabilmente inutili, la quasi unanimità dei consensi che sono venuti da tutti i settori eccezion fatta per il senatore Nencioni, sia perchè *ruit hora* di altre nostre occupazioni e, se non è eretico, anche del desco.

Evidentemente questo disegno di legge costituisce un passo notevole in avanti nella tutela dei rapporti di lavoro, nella protezione dei lavoratori maschili e femminili; e ho detto femminili perchè forse le violazioni più gravi e più pesanti del rapporto di lavoro, sotto il riflesso di cui ci occupiamo, avvengono proprio nei confronti delle lavoratrici.

È pacifico che il disegno di legge può non essere del tutto perfetto, che qualche inesattezza, tuttavia oggi non precisamente indicata, vi si potrà in seguito trovare, che qualche imprecisione di espressione potrà forse in seguito dar luogo a contestazioni; ma sarà la pratica, sarà l'esperienza che indicherà e preciserà le inesattezze e le imprecisioni e suggerirà gli opportuni rimedi.

Del resto a suo tempo anche l'articolo 2097 del Codice civile sembrava perfetto e si riteneva che esaurisse l'argomento. Anzi il senatore Nencioni e il senatore Antonio Romano ritengono ancora che quell'articolo esaurisca l'argomento. Invece — ed è stato ricordato dai senatori Simonucci, Giuseppina Palumbo ed altri — già da dieci anni le organizzazioni sindacali, gli studiosi, gli interessati al problema avvertivano che, malgrado la pretesa perfezione dell'articolo 2097, frequenti e gravi erano le violazioni della norma di legge in esso contenuta e invocavano un provvedimento che è appunto quello di cui stiamo discutendo.

A proposito dell'articolo 2097, il senatore Antonio Romano, da quel fine giurista che è, ha fatto un rilievo opportuno nel suo motivo ispiratore, e sottile, anche se io non lo condivido, nel merito quando ha ammonito a non modificare continuamente il codice con delle disposizioni particolari contenute in questa o in quella legge particolare. Bisogna effettivamente stare molto attenti a non

incamminarsi in un andazzo di questo genere perchè il codice è un *corpus iuris* complesso, che va considerato nel suo insieme e che non possiamo sgretolare nelle sue parti eventualmente marginali come se lo avessimo improvvisamente, con la nostra mania di riformare le leggi, infettato di lebbra.

Occorre quindi stare attenti a non eccedere nella pretesa di modificare con delle leggi particolari il codice. Tuttavia, quando gli inconvenienti sono clamorosamente evidenti, bisogna provvedere e non si può provvedervi che con leggi particolari.

Nel merito il senatore Romano, e più ancora il senatore Nencioni, affermano che l'articolo 2097 esaurisce e completa la materia del contratto a termine. Senonchè a me sembra che ciò non sia esatto.

L'articolo 2097 pone un'alternativa precisa: esso dice che il contratto di lavoro si reputa indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o dall'atto scritto. In altre parole, o si tratta di un rapporto speciale, ed allora si giustifica l'apposizione di un termine e cade la presunzione che il contratto debba essere a tempo indeterminato, oppure, se il rapporto non è speciale, basta che vi sia l'atto scritto, perchè l'atto scritto è sufficiente a rendere a tempo determinato, anzichè a tempo indeterminato, il rapporto, quale che sia la sua natura sostanziale.

Il nuovo testo di legge suggerisce un'ipotesi assolutamente diversa poichè esso dice che soltanto la specialità del rapporto può rendere il rapporto medesimo a tempo determinato; l'atto scritto per sè stesso non è sufficiente a porre un termine al rapporto di lavoro.

È vero che i miei cortesi contraddittori mi oppongono che l'articolo 2097 ha un secondo capoverso; senonchè, trascurando l'affermazione, forse un poco audace per un avvocato di provincia quale io sono, che la formulazione del capoverso in questione è molto criticabile perchè prevede un'ipotesi di dolo e induce a fare un'indagine sulle intenzioni e sul dolo, indagine e ipotesi che, legittime in diritto penale, è dubbio che possano porsi in materia contrattuale e in materia civilistica, ...

N E N C I O N I . Questo è essenziale in materia contrattuale; nel contratto il primo elemento è la volontà.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Comunque secondo la dizione del secondo comma dell'articolo 2097, nel caso dell'atto scritto la apposizione del termine è priva di effetto se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto. Cioè il capoverso in questione prevede l'ipotesi che l'apposizione del termine sia stata fatta intenzionalmente per eludere l'ipotesi della specialità del rapporto, ma non preclude l'altra ipotesi, prevista dalla prima parte dell'articolo, dell'atto scritto che sia tale indipendentemente dalla specialità del rapporto.

Ad ogni modo il secondo capoverso dell'articolo 2097 è grave in danno del lavoratore per un'altra ragione e cioè che si deve provare l'intenzione nell'imprenditore di eludere le disposizioni della prima parte dell'articolo 2097. È il lavoratore che si deve far parte diligente, è il lavoratore che deve promuovere la causa, è il lavoratore che ha l'onere della prova dell'intenzione elusiva del datore di lavoro, vale a dire è il lavoratore che ancora una volta è messo in condizioni di minorità, in una condizione di *handicap* nei confronti dei datori di lavoro.

N E N C I O N I . Ma l'onere della prova incombe anche a chi eccipisce.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Appunto in considerazione del carattere sociale che si è voluto dare al provvedimento di legge, si è disposto che l'onere della prova è rovesciato a carico dell'imprenditore. Comunque per l'applicazione del provvedimento di legge è prevista una specialità di rapporto che è, che deve essere considerata severamente in tanto in quanto il legislatore considera normale il rapporto a tempo indeterminato e del tutto eccezionale, e giustificato soltanto da gravi ragioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato. Nè mi pare esatto il rilievo fatto sull'ultimo capoverso dell'articolo pri-

mo relativamente alle assunzioni, alle scritture del personale artistico e tecnico della produzione degli spettacoli. Si è voluto qui esemplificare il caso tipico dell'assunzione di un attore: la casa cinematografica X assume un tale attore per fare un tale film; evidentemente è assunto per quella specifica produzione teatrale, e per un sistematico impegno e impiego.

**NENCIONI.** Questo lo afferma lei, non il disegno di legge. È una sua interpretazione!

**BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Per quello che vale è la mia interpretazione. O il caso di un'assunzione di una compagnia teatrale per una determinata *tournee*. È evidente che in questi casi particolari, anche se il rapporto di lavoro dura per un certo periodo relativamente lungo, è tuttavia caratterizzato dalla limitazione di un termine che è insito nella stessa natura del rapporto che si contrae tra datore di lavoro e lavoratore.

In rapporto ad altri rilievi che sono stati fatti voglio rispondere alla senatrice Palumbo, la quale ha sollecitato l'approvazione del decreto presidenziale di indicazione delle attività stagionali, che evidentemente, per dare una più completa efficacia alla legge, si dovrà provvedere con grande cura all'emanazione del previsto decreto presidenziale. In relazione all'altro rilievo a proposito dell'Ispettorato del lavoro, posso assicurare che è intenzione del Ministero di potenziare sempre più gli organi locali e regionali del Ministero, gli uffici provinciali del lavoro e gli Ispettorati del lavoro, in modo particolare l'Ispettorato del lavoro il quale deve essere l'organo locale particolarmente sensibile alle violazioni delle leggi poste a tutela del lavoro. È dagli Ispettorati del lavoro che devono venire prontamente le segnalazioni di tutte quelle violazioni, purtroppo ancora tanto frequenti, che avvengono nei rapporti del mondo del lavoro. Comunque questa legge si inquadra, come da altri

è stato detto, in un'ansia di regolare con lo spirito più profondo, con un concetto di più alta socialità, tutti i rapporti di lavoro e vuole essere un altro passo avanti in quest'opera che viene svolta in tanti campi e con tanti diversi provvedimenti di legge a proposito di lavoro dall'attuale Governo.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Si dia lettura dell'articolo 1.

**BUSONI, Segretario:**

#### Art. 1.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.

È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:

a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito della azienda;

e) nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli.

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.



Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.

La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.

L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.

**PRESIDENTE.** I senatori Nencioni ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere la lettera e).

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su tale emendamento.

**MILITERNI, relatore.** La Commissione è contraria per due motivi.

Anzitutto, i chiarimenti dati testè dall'onorevole Ministro confermano che il contenuto della lettera e) si riferisce, soprattutto, a prestazioni singole e periodiche. Il coro della Scala, un'orchestra stabile sono un qualcosa di permanente da articolarsi a tempo indeterminato.

D'altra parte, c'è la seconda metà dell'articolo 2 che mi pare non sia stata considerata dal collega Nencioni: « Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato ». Come pure mi sembra che non sia stata considerata, sufficientemente, la nuova carica normativa dell'articolo 5, che praticamente pone sullo stesso piano il contratto a tempo indeterminato e il contratto a tempo determinato: « Al prestatore di lavoro, con contratto a tempo determinato, spettano le ferie e la gratifica natali-

zia o la tredicesima mensilità ed ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati, eccetera ».

Per cui il combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 5 e l'interpretazione data testè dal Ministro della lettera e) mi pare che possano tranquillizzarci e rendere inutile la soppressione della lettera e) stessa.

**BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.** Il Governo è contrario all'emendamento.

**NENCIONI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NENCIONI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io prevedevo questa reazione negativa, ma non prevedevo le giustificazioni dell'onorevole Ministro e della Commissione a tale reazione. Sono giustificazioni che non giustificano. Il Ministro ha dato una sua interpretazione della norma, autorevolissima interpretazione, ma che non fa testo, nè restringe nè allarga la sfera di applicazione della norma stessa.

La norma prevede i contratti per i lavoratori dello spettacolo. Quando l'onorevole Ministro mi dice: io ho inteso, nella mia interpretazione, riferirmi al singolo artista questa — mi permetta, non voglio essere scortese — è un'interpretazione assolutamente soggettiva anzi a soggetto.

La norma ha una sua individualità: comprende anche i lavoratori che compongono le masse che sono adibite agli spettacoli, alle dipendenze degli enti lirici. Masse che non si creano al momento nel quale lo spettacolo viene allestito.

Si è poi eccitata l'esistenza del secondo comma dell'articolo 2. È un comma che ho letto anche nel mio intervento.

Proprio perchè non si tiene conto della realtà e proprio perchè si legalizza una possibile elusione delle norme, gli argomenti che sono stati portati dovrebbero convincere a cancellare la lettera e). Non saremmo nella perfezione, perchè tutto è perfezionabile, ma saremmo di fronte ad un provvedimento

che, se non altro, non presterebbe il fianco a queste particolari critiche.

In quanto all'equiparazione dei due rapporti, siamo veramente in una situazione molto strana. Che significa equiparazione dei due rapporti, quando attraverso l'illegittimità, cioè attraverso la qualificazione di rapporto a tempo determinato, si cerca di eludere proprio quell'indennità di anzianità? L'equiparazione dei due rapporti non porta all'equiparazione delle indennità di anzianità, anche se può portare ad altre provvidenze.

**P E Z Z I N I**. Senatore Nencioni, legga tutto l'articolo 5, e troverà la risposta alle sue osservazioni!

**N E N C I O N I**. Non ho bisogno di leggerlo, lo legga lei, l'articolo 5!

Onorevoli colleghi, voi dimenticate la realtà! Perché quando un contratto per quarant'anni viene rinnovato stagionalmente e si arriva all'ultimo contratto a termine del quarantesimo anno, l'indennità di anzianità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 riflette l'ultimo episodio, cioè riflette l'ultimo contratto. È questa la ragione per cui non vi può essere equiparazione. E chi non entra in quest'ordine di idee è estraneo alla dinamica del rapporto di lavoro!

Vi no proposto l'esame di un caso concreto, onorevoli colleghi: dopo quarant'anni si arriva all'ultimo contratto e attraverso di esso — se fosse stata in vigore questa disposizione — il lavoratore avrebbe potuto chiedere l'indennità di anzianità, cioè per il periodo stagionale, perchè ogni contratto a termine si esaurisce, naturalmente, con lo scadere del termine. Questa è la realtà!

Se effettivamente ci fosse una sostanziale equiparazione, non avrebbe più alcuna importanza, nè sociale nè giuridica, la distinzione tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato; non vi sarebbe più alcuna ragione per una differenziazione dei due rapporti.

Allora, qual è l'elusione da parte del datore di lavoro, qual è questa inversione dell'onere della prova, che porta il datore

di lavoro a poter richiedere i suoi diritti, se voi premettete che vi sia equiparazione? Chi ragiona in questo modo è veramente al di fuori della realtà, al di fuori della dinamica del rapporto di lavoro! Pertanto, signor Presidente, insisto sul mio emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Nencioni ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

**B U S O N I**, Segretario:

#### Art. 2.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Battaglia, Bergamasco ed altri hanno presentato un emendamento tendente a premettere all'ultimo periodo del secondo comma le parole: « Fatta eccezione per i contratti a termine instaurati per lavori di riparazioni navali ».

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

**M I L I T E R N I ,** *relatore.* La Commissione è contraria. Desidero, brevemente, dirne il motivo. Indubbiamente, l'emendamento Battaglia considera una situazione di notevole interesse, cioè la situazione dei cantieri navali italiani, a gestione, come è noto, con partecipazione statale, la maggioranza, e privata il resto. I cantieri navali si trovano in una situazione alquanto pesante, soprattutto se si considera in questi ultimi tempi la situazione di competitività nei confronti dei cantieri navali della Spagna e della Jugoslavia. Dato atto al collega Battaglia di avere centrato una situazione che indubbiamente merita l'attenzione del Senato e del Parlamento, io debbo aggiungere che in Commissione abbiamo considerato già questo aspetto dell'articolo 2 del disegno di legge; ma la Commissione, all'unanimità, ha ritenuto che le esigenze dei cantieri navali, come pure di altri enti, ad esempio la R.A.I.-TV (che ha pure bisogno di operai occasionali in alcuni suoi servizi straordinari: facciamo l'esempio di « Campanile sera »), siano coperte dalla lettera c) dell'articolo 1. È vero che il collega Battaglia ha posto in evidenza la funzione restrittiva esercitata dall'ultimo capoverso dell'articolo secondo, però è anche vero che c'è un ultimo capoverso dell'articolo primo che prevede assunzioni per 12 giorni e che consente una certa dialettica nelle assunzioni per esigenze occasionali e straordinarie.

Tenuto conto di queste considerazioni, la Commissione rimane del suo originario avviso e non ritiene opportuno l'emendamento Battaglia.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

**B E R T I N E L L I ,** *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è contrario all'emendamento Battaglia per due ragioni: prima di tutto perchè la legge non può fare una lunga casistica, tanto più quando il fatto indicato può essere ricondotto ad un caso che già esiste nella legge; e giustamente ha detto il relatore che il caso indicato può rientrare nella lettera c) dell'articolo 1. In secondo luogo perchè è assurdo concepire un grande cantiere che ripari le navi e che non abbia neanche un operaio fisso. Il cantiere deve avere, se vuole essere un grande cantiere, una certa aliquota di operai fissi a tempo indeterminato, mentre per lavori eccezionali, per lavori improvvisamente sopravvenuti, e che non rientrano nell'ordine normale dei lavori del cantiere, assumerà della maestranza a parte, oltre quella fissa. Il che costituisce appunto uno dei casi previsti in una delle lettere dell'articolo 1. Conseguentemente il Governo è contrario all'emendamento proposto dal senatore Battaglia.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Battaglia, mantiene il suo emendamento?

**B A T T A G L I A .** Un solo rammarico vorrei esprimere, onorevole Presidente, e cioè di non essere riuscito a farmi capire dall'onorevole Ministro...

**N E N C I O N I .** Non sei il solo!

**B A T T A G L I A .** Sono in compagnia, se questa può essere una consolazione.

Onorevole Ministro, quello che ella ha detto lo avevo già detto anch'io. Non v'è dubbio che un cantiere è strutturato su un gran numero — sono certe volte anche alcune migliaia — di operai fissi, ingaggiati a tempo indeterminato. Ma ella sa che, oltre a detti operai, ne sono necessari altri che vengono adibiti alle riparazioni saltuarie delle navi che vanno in avaria. Ed è a questi ultimi soli che intendo riferirmi. Noi, infatti, non possiamo prevedere quando le navi vanno in avaria. (*Interruzione dell'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). Mi lasci dire, onorevole Ministro, per-

chè forse riuscirò a farmi capire: la mia espressione sarà infelice, ma, se ella mi ascolterà, finirà per comprendere qualcosa anche dalla mia involuta dialettica.

Dicevo: le navi vanno in avaria nei momenti meno prevedibili ed entrano in cantiere. In quel momento è necessario, oltre alla mano d'opera fissa che già si trova nell'azienda cantieristica, assumere altri operai, che lavorano fin quando non avranno riparato le avarie della nave e poi vengono licenziati. Ma se al decimo, al quindicesimo giorno successivo alle precedenti riparazioni dovesse entrare in avaria un'altra nave e dovesse riparare presso lo stesso cantiere, ci sarà ancora bisogno di richiamare quella stessa mano d'opera, pochi giorni prima licenziata: quella mano d'opera che, come dicevo poc'anzi, i cantieri allevano e preparano, perchè poi si trasforma nelle future leve fisse dei cantieri stessi. In tal caso, però, detti operai non potrebbero più essere richiamati al lavoro perchè, ove si richiamassero fuori dei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, il contratto nei loro confronti diventerebbe a tempo indeterminato. Ecco perchè il riparatore dovrà privarsi di questa mano d'opera e questi poveri lavoratori, in funzione di tale privazione finiranno col non fare neppure quelle 200, 250 giornate lavorative all'anno, che in atto svolgono: e ciò proprio per l'impedimento contenuto nel detto comma dell'articolo 2.

Infatti, anche quando voi sforzaste l'ermeneutica della lettera c) dell'articolo 1, inserendo in essa anche i lavori cantieristici saltuari trovereste poi nella più volte ricordata disposizione un ostacolo che è insuperabile.

Ed ecco perchè il mio emendamento merita di essere accolto.

Al Senato il resto.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Battaglia ed altri sul secondo comma dell'articolo 2, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**B U S O N I , Segretario:**

**Art. 3.**

L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

(È approvato).

**Art. 4.**

È consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purchè di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti amministrativi e tecnici, i quali possono, comunque, recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del Codice civile.

(È approvato).

**Art. 5.**

Al prestatore di lavoro, con contratto a tempo determinato, spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.

(È approvato).

## Art. 6.

Sono esclusi dalla disciplina della presente legge i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi comunque denominati, regolati dalla legge 15 agosto 1949, n. 533, e successive modificazioni.

(È approvato).

## Art. 7.

Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della presente legge il datore di lavoro è punito con una ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la inosservanza stessa.

(È approvato).

## Art. 8.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

(È approvato).

## Art. 9.

L'articolo 2097 del Codice civile è abrogato.

(È approvato).

## Art. 10.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la riforma burocratica, saranno emanate le norme per adeguare la disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni

ni statali e dalle aziende autonome dello Stato, alle disposizioni di cui alla presente legge.

(È approvato).

## Art. 11.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, per le ragioni che ho ampiamente esposto nei tre precedenti interventi, dichiaro che il mio Gruppo si astiene dal voto pur ritenendo che il contratto a termine abbia una esigenza assoluta di regolamentazione.

Il mio Gruppo ritiene altresì che una materia di questa natura debba essere rivista nel suo complesso, e ciò non per creare privilegi ma proprio per le intime contraddizioni che sono in questo disegno di legge e che purtroppo riteniamo — e vorremmo sbagliare nella valutazione — non siano state sufficientemente meditate.

Pertanto è un interesse positivo, è l'interesse dei lavoratori, che ci spinge a questa posizione di astensione, proprio per quelle contraddizioni che sono evidenti e che appariranno ancor più evidenti non appena da queste norme cominceranno a scaturire delle controversie che dovranno essere composte.

Queste sono le ragioni, ripeto, per le quali noi dichiariamo di astenerci dal voto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614 » (1920), di iniziativa del deputato Bima;

« Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1946);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie » (1786), di iniziativa dei senatori Moneti ed altri;

« Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale » (1866), di iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela;

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare » (1883);

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (1914);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici » (1862), di iniziativa dei deputati De Cocci ed altri.

Comunico infine che, nella seduta pomeridiana di oggi, la 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Provvidenze per la zootecnia » (1935);

« Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » (1936).

### Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

B U S O N I , Segretario:

Al Ministro degli affari esteri, perchè assicuri il Senato e la Nazione che la condotta italiana nelle riunioni in corso a Ginevra per il disarmo e nei recenti colloqui del Presidente del Consiglio coi Capi dei governi europei è stata, e continuerà ad essere, conforme agli impegni dall'alleanza atlantica e a quelli per l'integrazione economica e politica dell'Europa (558).

FERRETTI, FRANZA, NENCIONI

### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B U S O N I , Segretario:

Ai Ministri dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non sia vero:

1) che il treno postale n. 999, che irradia da Milano stampe, giornali, riviste nella

direttrice Milano-Roma, sia insufficiente a ricevere il normale carico giornaliero;

2) che siano stati chiesti invano ulteriori vagoni per il disbrigo del carico di contingenza (Pasqua, Fiera campionaria, eccetera);

3) che qualche volta vengano « scaricati » vagoni per sovraccarico e che le « stampe » vengano lasciate « in banchina » con grave pregiudizio del servizio e della riservatezza;

4) che il postale n. 999 in transito a Bologna, essendo « carico » da Milano, scarica talvolta « stampe » in transito « in banchina » per caricare (anche parzialmente) quelle provenienti da Bologna, stampe che vengono inoltrate poi con altri treni;

5) che le « stampe » per la Sardegna — Olbia vengano inviate a Roma e quindi a Civitavecchia e quelle per Porto Torres talvolta a Roma, quindi Genova, o a Genova direttamente;

6) che in alcune grandi città, come Roma e Milano, tutte le « stampe » di tre o quattro palazzi contermini siano portate, in un pacco (rudimentalmente legato con una corda), dal furgone dei pacchi postali e consegnate, con diffida di apertura, al portiere, ora di uno, ora dell'altro palazzo interessato, ed ivi rimangano in attesa che il portalettere della zona, in serata o, spesso, nella mattinata successiva, venga a fare la cernita e la distribuzione (1405).

NENCIONI

Al Ministro della sanità, premesso che le materie plastiche destinate all'imballaggio delle sostanze alimentari devono soddisfare a due fondamentali requisiti:

1) garantire la protezione efficace e completa degli alimenti contenuti senza impartire loro odore o sapore estraneo;

2) non cedere ad essi alcuna sostanza fisiologicamente nociva;

che del complesso e importante argomento si è occupata anche la 11ª Commissio-

ne permanente del Senato nella discussione del disegno di legge sulla « Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (1257), sottolineando in quella sede l'urgenza di una regolamentazione che esiste da tempo severa in molte altre Nazioni, nonché la competenza preminente del Ministero della sanità.

si domanda se il Ministro sia a conoscenza che in alcune città come Bologna, Modena e più recentemente Milano, il latte delle « Centrali » viene immesso al commercio in « contenitori di materia plastica »; se non ritenga opportuno che queste produzioni, richiedenti anche speciali impianti, vengano preventivamente autorizzate; se nel caso particolare si possa comunque essere certi sotto il profilo igienico-sanitario della loro innocuità, considerando che l'alimento contenuto è ricco anche di grasso (1406).

SAMEK LODOVICI, CRISCUOLI, BERGAMASCO

#### *Interrogazioni*

##### *con richiesta di risposta scritta*

Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo, per sapere quali provvedimenti intendano predisporre per decongestionare il traffico che paurosamente assume proporzioni sempre più drammatiche per il transito sulla traversa comunale di Serravalle Scrivia della strada statale numero 35 dei Giovi, dove soprattutto grava imminente il pericolo di investimento di pedoni.

L'accentuato incremento edilizio, commerciale e industriale della zona, nella quale tra breve dovrà funzionare un grande complesso industriale, rende la situazione insostenibile e darà origine ad un traffico di automezzi in servizio locale superiore alla possibilità di ricezione della traversa comunale di Serravalle Scrivia, che in molti punti ha una larghezza massima di quattro metri (3004).

BOCCASSI

**Ordine del giorno  
per la seduta di giovedì 12 aprile 1962**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, 12 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento dell'interpellanza:

DE LUCA LUCA (DE LEONARDIS). — *Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le modalità con le quali si è proceduto finora all'assegnazione di contributi in base alle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 25 luglio 1952, n. 991, ed in virtù di tutte le altre disposizioni in vigore per la difesa e lo sviluppo dell'economia agricola nell'Italia meridionale, con particolare riguardo alla Calabria, Puglia e Lucania.

Risulta, infatti, che, mentre giacciono inevase migliaia di domande di piccole e

medie aziende agricole, a singole grosse imprese sono stati assegnati, per miglioramenti fondiari, centinaia e centinaia di milioni (547).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. BITOSI ed altri. — Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati (1653).

2. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari